



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 182 del 6 dicembre 2024

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 1070
DEL 5 DICEMBRE 2024**

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – II – III – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII

ALTRI PARERI RICHIESTI: CREL

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 2024)**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di giovedì cinque del mese di dicembre, alle ore 17.39 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 16.00 e successivamente posticipata alle ore 17.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Maselli, Regimenti, Righini, Rinaldi e Schiboni.*

Sono assenti: *il Presidente e l'Assessore Palazzo.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula il Presidente.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1070

OGGETTO: “Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025””.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, in particolare gli articoli da 11 a 13;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTO il punto n. 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale la proposta di legge di stabilità regionale è presentata al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- CONSIDERATO che, ai sensi del punto n. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 36, comma 4, del medesimo decreto, la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l’adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e, inoltre, provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa;

- VISTA** la proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 14 articoli e dall’Allegato A, di cui all’articolo 1, concernente l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, e dagli allegati B e C, di cui all’articolo 2, concernenti, rispettivamente, le tabelle della misura dell’aliquota dell’addizione regionale all’IRPEF e dell’IRAP;
- CONSIDERATO** che la proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025” è stata predisposta in conformità con le disposizioni normative precedentemente richiamate;
- PRESO ATTO** che, con nota prot. n. 1502721 del 5 dicembre 2024, l’Ufficio legislativo ha effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale in oggetto, ai sensi dell’art. 65, comma 5-*bis*, del regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- VISTE** la relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale”, quest’ultima predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. n. 11/2020,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unità proposta di legge regionale, concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”, composta da n. 14 articoli e dall’Allegato A, di cui all’articolo 1, e dagli allegati B e C, di cui all’articolo 2, corredata della relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale”, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025”

SOMMARIO

Art. 1 (*Oggetto e leggi regionali di spesa*)

Art. 2 (*Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive*)

Art. 3 (*Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e successive modifiche, relativo alle variazioni dei bilanci annuali degli enti e degli organismi strumentali*)

Art. 4 (*Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie"*)

Art. 5 (*Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale*)

Art. 6 (*Programma straordinario regionale di investimenti pubblici*)

Art. 7 (*Interventi in favore della viabilità rurale*)

Art. 8 (*Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL" e successive modifiche*)

Art. 9 (*Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie"*)

Art. 10 (*Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio" e successive modifiche*)

Art. 11 (*Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica*)

Art. 12 (*Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile" e successive modificazioni*)

Art. 13 (*Disposizioni finanziarie varie*)

Art. 14 (*Entrata in vigore*)

Art. 1

(Oggetto e leggi regionali di spesa)

1. La presente legge definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027.

2. Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa è individuato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), mediante l'elenco allegato alla presente legge (Allegato A), contenente gli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.

Art. 2

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applicano, per l'anno di imposta 2025, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023).

2. Per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2023, non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, con l'indicazione, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, dell'aliquota di base, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, della maggiorazione, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005") e successive modifiche, nonché della maggiorazione di cui al comma 1 (Allegato B).

4. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 1, comma 174, della l. n.311/2004, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione di cui al precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.

5. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi

locali) e successive modifiche, con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'articolo 16, commi da 1 a 3, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche (Allegato C).

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023 n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e successive modifiche, e iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, pari a complessivi euro 123.700.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”) e successive modifiche.

Art. 3

(Modifica all'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale" e successive modifiche, relativo alle variazioni dei bilanci annuali degli enti e degli organismi strumentali)

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

“3. Sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale, gli organi competenti degli enti di cui all'articolo 48, comma 1, possono adottare variazioni di bilancio aventi natura compensativa nell'ambito del medesimo programma di spesa, nonché ogni altra variazione che risulti obbligatoria o vincolata per legge o che comunque non incida su scelte strategiche. I relativi provvedimenti di variazione devono comunque essere comunicati, entro il termine di quindici giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio e alle direzioni regionali competenti per materia. Ogni altra variazione è approvata con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa verifica da parte della direzione regionale competente in materia di bilancio e delle direzioni regionali competenti per materia.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”)

1. Alla l.r. 9/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica, dopo le parole: “complementare al PNRR” sono aggiunte le seguenti: “e alla programmazione regionale unitaria”;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di garantire il coordinamento e l’integrazione degli interventi di cui alla programmazione regionale unitaria, finanziati mediante l’utilizzazione delle risorse regionali e delle risorse statali e comunitarie assegnate con vincolo di destinazione, per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali nelle attività di valutazione, gestione, verifica e monitoraggio degli interventi medesimi, ivi compresa la gestione dei relativi sistemi informativi, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, sono istituite le seguenti voci di spesa:

a) “Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte corrente”, con uno stanziamento pari euro 700.000,00, per l’anno 2025, euro 800.000,00, per l’anno 2026 ed euro 600.000,00, per l’anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.”;

b) “Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari euro 700.000,00, per l’anno 2025 ed euro 300.000,00, per l’anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle

medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 29 e agli interventi a favore delle aree interne del Lazio, finanziati con fondi statali e regionali nell’ambito della Strategia nazionale per le aree Interne (SNAI).”.

Art. 5

(Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale)

1. Al fine di consentire la gestione unitaria e integrata delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l'attrattività del patrimonio locale e rafforzano l'identità e la competitività territoriale, favorendo, in armonia con gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione, nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", è istituito il "Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale".

2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono concessi a seguito di avvisi pubblici, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale 17 luglio 2018 n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale). Per l'espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi, di cui al precedente periodo, la Regione può avvalersi del supporto delle proprie società in house, fermo restando che la gestione delle risorse a valere sul "Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale", in termini di programmazione, verifica e liquidazione delle stesse, resta in capo alla Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Alla relativa autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 6

(Programma straordinario regionale di investimenti pubblici)

1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, promuove investimenti pubblici in favore dei Comuni per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, nonché dell'innovazione tecnologica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, il programma annuale degli investimenti pubblici suddivisi in macro-classi settoriali e individua i criteri e le modalità per l'ammissione ai finanziamenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17) " e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici", con uno stanziamento pari a complessivi euro 10.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 2.000.000,00, per l'anno 2025 ed euro 4.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

5. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere, per l'anno 2026 e nel rispetto del relativo vincolo di destinazione, le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), iscritte nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", titolo 2 "Spese in conto capitale", del bilancio regionale 2025-2027.

Art. 7

(Interventi in favore della viabilità rurale)

1. Al fine di favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono istituiti, rispettivamente, il “Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente” e il “Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale”.

2. Le risorse a valere sui fondi di cui al comma 1 sono assegnate in favore dei soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dell’articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72 (Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali) e successive modifiche, ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori generali comunali.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse dei fondi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 93 della l. r. n.6/1999, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo la Regione si avvale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (Arsial), quale soggetto attuatore.

4. La dotazione dei fondi di cui al comma 1 è pari, rispettivamente:

- a) a euro 100.000,000 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi di parte corrente, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;
- b) a complessivi euro 4.500.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 900.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi in conto

capitale, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’articolo 1, dopo le parole: “sistema agricolo regionale” sono aggiunte le seguenti: “nonché la ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi”;
- b) dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

(Competenze in materia di domini collettivi)

- 1. L’Agenzia, nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) e della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, ai fini della valorizzazione del paesaggio agro-silvo-pastorale, nonché della ricognizione, promozione e sistemazione dei domini e beni collettivi esercita le seguenti funzioni:
 - a) realizzazione dello strato informativo digitale per la realizzazione della “Carta dei domini e beni collettivi della regione Lazio” funzionale ai diversi livelli di pianificazione territoriale;
 - b) digitalizzazione, metadattazione e gestione della documentazione presente presso fondi documentali relativa ai beni di proprietà collettiva ed ai beni gravati da diritti di uso civico;
 - c) rilascio dei pareri, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti e, anche in sede di conferenza di servizi, per opere in variante agli strumenti urbanistici;
 - d) liquidazione dei diritti di uso civico ai sensi della l. 1766/1927 e del r.d. 332/1928, relativamente alle zone agricole individuate dal piano regolatore, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 1/1986 e ss.mm.ii.;

- e) rilascio delle autorizzazioni relative ai trasferimenti di diritti di uso civico e delle permutate aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 *bis*, 8 *ter* e 8 *quater* della l. 168/2017;
- f) istruttoria e verifica ai fini della pubblicazione e degli accertamenti dei domini e beni collettivi ai sensi del r.d. 322/1928.

2. Il parere di cui alla lettera c) è subordinato alla verifica dell'analisi del territorio allegata in sede di adozione dello strumento urbanistico e della conseguente attestazione comunale rilasciata circa l'esistenza di beni e domini collettivi e dell'eventuale preventivo provvedimento di sistemazione delle terre adottato dalla struttura regionale competente.

3. La Giunta regionale, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo di cui all'articolo 14. In caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, la Giunta regionale esercita, ai sensi del citato articolo 14, comma 2, lettera c), il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un Commissario *ad acta*, previo invito a provvedere entro un congruo termine.”.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Fatte salve le competenze di cui dall'articolo 2 bis della l.r. 2/1995, come inserito dal presente articolo, la Direzione regionale competente in materia di usi civici continua ad esercitare le ulteriori funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), individuate con apposita deliberazione dalla Giunta regionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente:

- a) all'integrazione per euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi di parte corrente a cura dell'Agenzia Arsial, di cui al programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti” e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”;
- b) all'integrazione per complessivi euro 500.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 150.000,00, per l'anno 2025, euro 250.000,00, per l'anno 2026 ed euro 100.000,00, per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi in conto

capitale a cura dell'Agenzia Arsiat, di cui al programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale" e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2 "Spese in conto capitale".

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 1/1986, è aggiunto il seguente:

“Art. 4 bis

(Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico)

1. Ai sensi dell’articolo 12 ter, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è delegato ai comuni l’esercizio della funzione amministrativa concernente l’espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per le funzioni delegate ai comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, a decorrere dall’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

Art. 10

(Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 58, è sostituito dal seguente:

“Art. 58

(Vivaistica forestale)

1. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione da impiegare per fini forestali è svolta in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del d. lgs. 386/2003, per fini forestali si intendono le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e da biomasse, nonché le attività di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

4. La direzione regionale competente in materia forestale, quale organismo ufficiale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 386/2003, è responsabile per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione e svolge le funzioni per l'approvazione dell'elenco dei boschi da seme e dei siti deputati al prelievo del materiale di base e l'istituzione del registro dei materiali di base, in conformità al d.lgs. 386/2003 e ai decreti ministeriali previsti in materia.

5. Il materiale forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiali di base originari delle Regioni di provenienza, come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. 386/2003, ARSIAL è individuata quale autorità territoriale alla quale è delegato l'espletamento delle funzioni previste dal medesimo decreto relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

7. ARSIAL svolge durante l'intero processo, attività di controllo attraverso ispezioni e prelievo di campioni.

8. Per le violazioni alle norme vigenti in materia si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del d. lgs. 386/2003. L'applicazione delle sanzioni amministrative, conseguente all'attività di verifica e controllo, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la direzione regionale competente in materia forestale adotta un disciplinare per l'attuazione delle disposizioni relative alla vivaistica forestale di cui al presente articolo.”;

b) gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 sono abrogati;

c) all'articolo 82, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 58, concernenti le attività relative alla vivaistica forestale, stimati in complessivi euro 300.000,00, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 38 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), iscritte nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede nell'ambito dello stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale ovvero nel limite delle risorse derivanti dal fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale.”.

2. Dopo la lettera b *bis*) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 2/1995, è inserita la seguente:

“b *ter*) svolge, in qualità di autorità territoriale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche, le funzioni previste dal medesimo decreto;”.

Art. 11

(Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare la gestione e il controllo della fauna selvatica, nonché la prevenzione e il contenimento della peste suina nel territorio regionale, è istituito, presso la Giunta regionale, il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica, di seguito denominato Commissario.

2. Il Commissario, fermo restando le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, svolge, relativamente alle funzioni di competenza della Regione, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coordina le attività relative al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19 *ter* della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del medesimo articolo 19 *ter*, comma 1;
- b) svolge, nell'ambito delle azioni e misure attuate per prevenire e contenere la peste suina africana (PSA), il ruolo di raccordo tra le attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA di cui all'articolo 2 del d.l. 9/2022 convertito dalla l. 29/2022 e quelle delle strutture regionali competenti;
- c) coordina le attività connesse alla realizzazione del Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 9/2022 convertito dalla l. 29/2022, assicurando, ove necessario, l'integrazione del PRIU con le prescrizioni del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- d) individua le eventuali criticità relative agli obiettivi specifici previsti dal PRIU, proponendo le opportune misure correttive o, in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti competenti, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Commissario assicura il coordinamento e l'attuazione delle attività di cui al comma 2, anche formulando proposte al Presidente della Regione. I provvedimenti amministrativi di

competenza delle direzioni regionali relativi all'attuazione delle misure urgenti derivanti dalla presenza della fauna selvatica restano di competenza delle medesime direzioni.

4. Il Commissario è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione, tra persone di comprovata esperienza in materia di gestione e controllo della fauna selvatica, nonché di prevenzione e contenimento della peste suina.

5. Il Commissario dura in carica tre anni eventualmente rinnovabili.

6. Al Commissario è attribuita un'indennità corrispondente al 30 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- a) definisce le funzioni di cui al comma 2 e può attribuire al Commissario ulteriori funzioni;
- b) individua gli ulteriori requisiti professionali del Commissario;
- c) individua le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- d) disciplina le modalità di raccordo tra il Commissario e le competenti strutture regionali e gli enti coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del PRIU.

8. Agli oneri concernenti l'indennità relativa al Commissario si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative al Commissario straordinario per la fauna selvatica", il cui stanziamento, pari a euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile” e successive modificazioni)

1. Alla l.r. 2/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis

(Istituzione del Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile)

1. È istituito il Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile per la concessione di contributi economici da destinare ai volontari, che abbiano subito infortuni, nell’espletamento delle attività di protezione civile, previste all’articolo 3, comma 1.

2. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico, per infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.

3. I contributi non possono essere richiesti per le spese di cui al comma 2, che siano integralmente rimborsabili per la specifica copertura da polizze assicurative.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.”.

b) all’articolo 38:

1) al comma 1, dopo le parole: “della presente legge” sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione di quelli relativi all’articolo 12 bis,”;

2) dopo il comma , è aggiunto il seguente:

“1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 12 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 11 “Soccorso civile”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile”, con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo

speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie varie)

1. Al fine di riqualificare e valorizzare i complessi immobiliari delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) attraverso la realizzazione di attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere artistico-culturale in favore della comunità dei residenti, nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento, nonché i criteri per l’assegnazione delle risorse in favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER).

3. Per consentire l’acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a progetti di riutilizzo sociale in favore del territorio e delle comunità locali, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese preliminari per l’acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono finalizzate al pagamento dei diritti di credito vantati da soggetti terzi sul bene confiscato alla criminalità organizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese

correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

6. Al fine di favorire la realizzazione delle Missioni di Sistema Regionali, quali strumenti di diplomazia economica finalizzati ad affiancare e completare gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione e la partecipazione da parte della Regione a eventi fieristici in Italia e all'estero, per le spese concernenti le missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali, come disciplinate da apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l'istituzione della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, a decorrere dall'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

7. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alle modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è sostituita dalla seguente:

“b) per l'anno 2026, per euro 18.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, nell'ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

8. Il comma 1 bis dell'articolo 62 della legge regionale 6 agosto 2013, n. 7 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche), concernente le disposizioni finanziarie, è abrogato.

9. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio), è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per le spese in conto capitale concernenti il sistema statistico regionale, nel programma 08 “Statistica e sistemi informativi” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo

2 “Spese in conto capitale”, è istituita la voce di spese denominata: “Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale – parte in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 90.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

10. Al fine di garantire la copertura delle spese concernenti l’affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività connesse con l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2024, n. 797 (Proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), di cui alla DGR n. 40/2022. Approvazione del “Piano di Sviluppo Strategico - Aggiornamento 2024”), nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è istituita la voce di spesa denominata: “Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2026, all’eventuale copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Allegato A

Elenco delle leggi regionali di spesa vigenti

BILANCIO DI PREVISIONE
Elenco delle leggi regionali di spesa, suddivise per missioni, programmi e titoli
PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
4/2013 Art:33 - 6/2024, Art: 4	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 35, COMMA 1, LETTERA P), NUMERO 4)	01.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
17/2016 Art:3 Comma:62	CONSULTA PER LA SALUTE MENTALE (MODIFICHE ALLA L.R. N. 6/2006)	01.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7/2018 Art:50 Comma:1	MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. N. 4/2013, RELATIVO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEGLI ASSESSORI NON COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE	01.01	1	1.384.500,00	1.384.500,00	1.384.500,00
9/2019	MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVE ALLA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI	01.01	1	6.009.045,44	6.009.045,44	6.009.045,44
7/2023	GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	01.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11/2024	SPESE PER LA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ	01.01	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11/2004 Art:41	GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI DESTINATI ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED AGLI ORGANISMI CONSILIARI	01.01	2	1.750.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P01 - ORGANI ISTITUZIONALI				9.407.545,44	7.657.545,44	7.657.545,44
6/1999 Art:24	SPESE DI FUNZIONAMENTO LAZIO INNOVA	01.03	1	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
3/2010 Art:9	PARTECIPAZIONI REGIONALI AD ASSOCIAZIONI ED AD ALTRI ENTI PRIVATI	01.03	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12/2011 Art:1 Comma:76-79 - 7/2018, Art: 57; 18/2023, Art: 4	FONDO PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO DEI COMUNI - PARTE CORRENTE	01.03	1	2.000.000,00	0,00	0,00
12/2014 Art:5	LAZIOCREA S.P.A.	01.03	1	71.314.300,53	71.314.300,53	71.314.300,53
17/2015 Art:7 Comma:9	TRASFERIMENTO RISORSE PER PERSONALE RIALLOCATO SVOLGENTE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI POLIZIA PROVINCIALE	01.03	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
17/2015 Art:7	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SPESE FUNZIONAMENTO DELEGA FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.03	1	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
28/2019 Art:7 Comma:105	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIALE E AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE - LAZIOCREA	01.03	1	4.771.546,40	3.008.230,00	2.758.230,00
8/2019 Art:15 Comma:3	TRASFERIMENTO A LAZIOCREA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL CONSORZIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLE GROTTI DI PASTENA E COLLEPARDO	01.03	1	360.000,00	360.000,00	360.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
1/2020 Art:22 Comma:123 - 14/2021, Art: 107	INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO, RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL COMUNE DI VENTOTENE - PARTE CORRENTE	01.03	1	250.000,00	0,00	0,00
16/2022 Art:14	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA	01.03	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
23/2023 Art:2	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E IL SOSTEGNO AL REDDITO	01.03	1	123.700.000,00	123.700.000,00	0,00
19/2024 Art:10	SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.15 DEL PNRR CONCERNENTE IL SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL	01.03	1	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
6/2024 Art:11	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PER RAFFORZARE L'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UBICATI SUL TERRITORIO REGIONALE	01.03	1	330.000,00	330.000,00	0,00
9/2024 Art:9 Comma:3	ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE OPERATIVA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC)	01.03	1	1.201.920,00	1.201.920,00	0,00
9/2024 Art:9	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027, FACENTI PARTE DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023	01.03	1	1.750.000,00	1.800.000,00	0,00
9/2024 Art:9	SPESE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027, FACENTI PARTE DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023	01.03	1	250.000,00	200.000,00	0,00
9/2017 Art:12 - 8/2019, ART. 12, C. 1, L. b); 17/2024, ART. 11	INTERVENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA VALLE DELL'ANIENE DI CUI ALLA L.R. N. 18/2007 (QUOTA COMUNI E QUOTA IMPRESE)	01.03	2	1.200.000,00	0,00	0,00
1/2020 Art:22 Comma:123 - 14/2021, Art: 107	INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO, RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL COMUNE DI VENTOTENE - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.03	2	250.000,00	250.000,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				252.627.766,93	247.414.450,53	119.682.530,53
12/2023	SPESE PER LA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DEL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI	01.04	1	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				200.000,00	0,00	0,00
12/2016 Art:3 Comma:2	GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FASCE FRANGIVENTO DI PROPRIETÀ REGIONALE IN AGRO PONTINO (MODIFICHE ALLA L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 22)	01.06	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17/2024 Art:24	DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPENDIO IMMOBILIARE "EX OSPEDALE SAN GIACOMO"	01.06	1	3.600.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P06 - UFFICIO TECNICO				4.200.000,00	600.000,00	600.000,00
12/1990	DIRITTO DI VOTO CITTADINI EMIGRATI ALL'ESTERO	01.07	1	30.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				30.000,00	0,00	0,00
12/2023	SPESE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI - PARTE CORRENTE	01.08	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9/2020	COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' DEI PICCOLI COMUNI - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.08	2	75.000,00	0,00	0,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				95.000,00	20.000,00	20.000,00
9/2017 Art:11 Comma:4	SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.10	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9/2017 Art:11 Comma:5	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE	01.10	1	680.000,00	680.000,00	680.000,00
14/2021 Art: 100 Comma: 1-6	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)	01.10	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
20/2021 Art:9 Comma:3-4	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 (USR)	01.10	1	390.000,00	390.000,00	390.000,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P10 - RISORSE UMANE				9.570.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00
21/1999	FONDO SOLIDARIETÀ CITTADINI ILLUSTRI	01.11	1	55.000,00	55.000,00	0,00
13/2001 - 17/2024, Art: 6; 9/2024, Art: 12	FINANZIAMENTO PARROCCHIE ED EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI (ORATORI) - PARTE CORRENTE	01.11	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20/2007 - 1/2020, Art: 13	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE	01.11	1	200.000,00	200.000,00	0,00
10/2020	FONDO PER LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE	01.11	1	30.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 32-33	SPESE RELATIVE AI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE IN CASO DI PRONUNCIATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE	01.11	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
17/2024 Art: 25 Comma:1-3	DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO - CARNEVALI STORICI	01.11	1	60.000,00	60.000,00	0,00
17/2024 Art:27	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO A EXPO 2025 OSAKA	01.11	1	550.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
17/2024 Art:3	COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEI CONGIUNTI DELLE VITTIME DEL CROLLO DELLE PALAZZINE ATER DELLA PROVINCIA DI RIETI	01.11	1	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6/2024 Art:10 - 17/2024, ART. 10	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO DI VENTOTENE PER LA FORMAZIONE FEDERALISTA EUROPEA (L.R. N. 37/1983)	01.11	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
13/2001 - 17/2024, Art: 6; 9/2024, Art: 12	FINANZIAMENTO PARROCCHIE ED EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI (ORATORI) - PARTE IN C/CAPITALE	01.11	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P11 - ALTRI SERVIZI GENERALI				7.213.000,00	7.133.000,00	6.818.000,00
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE DI PARTE CORRENTE)	02.02	1	300.000,00	0,00	0,00
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	02.02	2	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M02 - GIUSTIZIA P02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				500.000,00	0,00	0,00
1/2005 Art:26 Comma:1- TER - 15/2024	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE "ACCADEMIA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DEL LAZIO"	03.01	1	425.000,00	425.000,00	425.000,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE DI PARTE CORRENTE	03.01	1	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE IN C/CAPITALE	03.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
15/2001 - 5/2005; 4/2006; 15/2007; 26/2007	OSSERVATORIO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA SICUREZZA	03.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE (INTERV. IN C/CAPITALE)	03.02	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - EX ABECOL (INTERV. IN C/ CAPITALE)	03.02	2	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				2.600.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
19/2022 Art:9 Comma: 140-142	SPESE PER LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLE AULE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04.03	2	50.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P03 - EDILIZIA SCOLASTICA				50.000,00	0,00	0,00
6/2018 Art:26 Comma:2	DEVOLUZIONE TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A DISCO - MODIFICA ART. 27 L.R. N. 16/1996	04.04	1	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
6/2018 Art:27 Comma:1 Lettera:c)	DEVOLUZIONE DELLA TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE A FAVORE DI DISCO (ART. 8, C. 1, D.LGS. N. 68/2011)	04.04	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6/2018	SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DISCO)	04.04	1	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
6/2018 - 23/2023, art. 23, cc. 11-12	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ACQUISIZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE 'MADONNA DELLE ROSE'	04.04	2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6/2018	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI	04.04	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				97.300.000,00	96.800.000,00	94.800.000,00
22/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY) - PARTE CORRENTE	04.05	1	100.000,00	0,00	0,00
22/2023	PERCORSI FORMATIVI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)	04.05	1	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
22/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY) - PARTE IN CONTO CAPITALE	04.05	2	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				2.700.000,00	2.400.000,00	0,00
29/1992 - 9/2010, Art: 2, Comma: 28	ASSICURAZIONE PERSONALE VIGILANZA E ALUNNI	04.06	1	625.000,00	625.000,00	625.000,00
4/2006 Art:169	PREMIO COLASANTI-LOPEZ	04.06	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17/2015 Art:7 Comma:3 Lettera:a) e b)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	04.06	1	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
2/2016	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO	04.06	1	100.000,00	100.000,00	0,00
14/2021 Art:8	PREMIO REGIONALE "WILLY MONTEIRO DUARTE"	04.06	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				4.495.000,00	4.495.000,00	4.395.000,00
29/1992	DIRITTO ALLO STUDIO	04.07	1	13.003.000,00	13.003.000,00	13.000.000,00
TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P07 - DIRITTO ALLO STUDIO				13.003.000,00	13.003.000,00	13.000.000,00
43/1992	IRVIT (PARTE CORRENTE)	05.01	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
36/2002	VALORIZZAZIONE ANTICO ABITATO DI CANALE MONTERANO - PARTE CORRENTE	05.01	1	15.000,00	15.000,00	0,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.01	1	1.085.000,00	65.000,00	10.000,00
2/2017 Art:18 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA RCL - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE (RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO)	05.01	1	75.000,00	0,00	0,00
27/1990	RECUPERO EDIFICI DI CULTO	05.01	2	500.000,00	0,00	0,00
9/2005 Art:34 - 17/2024, ART. 9	SEDI COMUNALI	05.01	2	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00
14/2008 Art:1 Comma:13- bis - 13/2018, Art: 5, Comma: 5; 24/2019, Art: 29, Comma: 2, Lettera: i)	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	05.01	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	05.01	2	300.000,00	900.000,00	300.000,00
2/2017 Art:18 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA RCL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE (RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO)	05.01	2	1.843.605,78	0,00	0,00
23/2023 Art:7 Comma:3-4	SPESE PER IL PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TEATRI, DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE, DEI PALAZZI STORICI, DEI LUOGHI DI CULTO, DEGLI SPAZI ARCHEOLOGICI E RICREATIVI DEL LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.01	2	4.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				15.518.605,78	24.680.000,00	10.010.000,00
22/1988 - 9/2017, Art: 17, Comma: 64	OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAMPO CATINO	05.02	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4/2006 Art:66	ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI FIUME	05.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16/2008	PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	05.02	1	290.000,00	290.000,00	0,00
3/2010 Art:14	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH	05.02	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9/2010 Art:2 Comma:114	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA (PARTE CORRENTE)	05.02	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9/2010 Art:2 Comma:36	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO MAXXI	05.02	1	350.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
9/2010 Art:2 Comma:37	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI VIA TASSO	05.02	1	25.000,00	25.000,00	0,00
15/2014 Art:23	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	05.02	1	4.695.000,00	820.000,00	0,00
15/2014 Art:24	FONDO UNICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	2.666.546,40	1.200.000,00	125.000,00
15/2014 Art:5 Comma:3-bis - 19/2022, ART: 60, Lettera: g), P. 2	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO PRESSO IL POLO CULTURALE MULTIDISCIPLINARE SPAZIO ROSSELLINI	05.02	1	500.000,00	0,00	0,00
15/2014 Art:7 Comma:1 Lettera:d)	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE "MUSICA PER ROMA"	05.02	1	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
15/2014 Art:7 Comma:2	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE DEI COMUNI DEL LAZIO	05.02	1	980.000,00	980.000,00	980.000,00
15/2014 Art:7 Comma:3	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	05.02	1	400.000,00	300.000,00	300.000,00
15/2014 Art:7	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA STATALE O REGIONALE (ACCADEMIA NAZ. SANTA CECILIA; TEATRO DELL'OPERA)	05.02	1	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
7/2014 Art:2 Comma: 129-130	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI CASTELLI ROMANI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI	05.02	1	300.000,00	300.000,00	0,00
17/2015 Art:7 Comma:20 - 24/2019, Art: 5, Comma: 3	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI I BENI, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.02	1	6.374.040,00	4.169.040,00	170.000,00
1/2020 Art:22 Comma:94-98 - 19/2022, Art: 9, Comma: 97	FONDAZIONE VULCI - FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ	05.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22/2020	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA STREET ART	05.02	1	200.000,00	0,00	0,00
22/2020	SPESE PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA STREET ART ANCHE ATTRAVERSO TECNOLOGIA DIGITALE - PARTE CORRENTE	05.02	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5/2020 Art:7 Comma:1-4 - 17/2024, ART. 7	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO	05.02	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE CORRENTE	05.02	1	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
5/2020	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA	05.02	1	793.000,00	793.000,00	793.000,00
14/2021 Art:3 Comma:4 Lettera:c)	SPESE PER LE SCUOLE DI EDUCAZIONE MUSICALE	05.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14/2021 Art:9	FUNZIONAMENTO ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "VITTORIO OCCORSIO"	05.02	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20/2021 Art: 13 Comma: 8-10	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO DI ROMA	05.02	1	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00
7/2024	FONDO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	05.02	1	95.000,00	95.000,00	0,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	4.264.000,00	5.836.311,11	100.000,00
22/2020	SPESE PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA STREET ART ANCHE ATTRAVERSO TECNOLOGIA DIGITALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	5.000,00	5.000,00	0,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
7/2024	FONDO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				38.807.586,40	31.683.351,11	12.078.000,00
15/2002	TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT	06.01	1	4.100.000,00	3.100.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41 - 11/2023, ART. 5; 17/2024, ART. 21	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ALTRE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO REGIONALE, ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	06.01	1	250.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41 - 23/2023, Art: 21; 6/2024, Art: 9	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT VELICO	06.01	1	100.000,00	100.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE	06.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
9/2010 Art:2 Comma:46-50 - 7/2014, Art: 2, Comma: 85	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA	06.01	2	5.100.000,00	3.800.000,00	0,00
14/2021 Art:7	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURE POLIFUNZIONALI	06.01	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P01 - SPORT E TEMPO LIBERO				11.050.000,00	7.000.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
29/2001 - 19/2022, Art: 9, Commi: 128-133	FONDO REGIONALE PER I GIOVANI	06.02	1	600.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P02 - GIOVANI				600.000,00	400.000,00	0,00
13/2007 - 8/2022	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	07.01	1	1.000.000,00	150.000,00	0,00
13/2007 - 8/2022	SISTEMA TURISTICO LAZIALE - SPESE VARIE	07.01	1	2.050.000,00	0,00	0,00
26/2007 Art:31	PROMOZIONE TURISTICA MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI	07.01	1	2.000.000,00	700.000,00	0,00
21/2023 Art:18	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TURISMO EQUESTRE, DEI CENTRI IPPICI E DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI - PARTE CORRENTE	07.01	1	80.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 8-10	FONDO REGIONALE PER LE ATTIVITA' FUNZIONALI AL GIUBILEO 2025 - PARTE CORRENTE	07.01	1	375.000,00	0,00	0,00
26/2007 Art: 41 Comma:4	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LITORALE LAZIALE	07.01	2	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
14/2021 Art:44	SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO REGIONALE - PARTE IN C/CAPITALE	07.01	2	50.000,00	0,00	0,00
21/2023 Art:18	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL TURISMO EQUESTRE, DEI CENTRI IPPICI E DEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI EQUIDI - PARTE IN CONTO CAPITALE	07.01	2	35.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 8-10	FONDO REGIONALE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL GIUBILEO 2025 - PARTE IN CONTO CAPITALE	07.01	2	125.000,00	0,00	0,00
TOTALE M07 - TURISMO P01 - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				9.715.000,00	4.850.000,00	0,00
38/1999 Art:16	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 16, COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO	08.01	1	104.999,94	104.999,94	104.999,94
5/2002	COMITATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI	08.01	1	260.000,00	260.000,00	260.000,00
12/2004	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	08.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:34	SPESE PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE, DEL DATABASE TOPOGRAFICO E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO (ART. 17, L.R. N. 38/1999)	08.01	1	20.000,00	0,00	0,00
55/1976 - 38/1999	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI	08.01	2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
51/1982	FINANZIAMENTO RECUPERO IMMOBILII DI PROPRIETA' PUBBLICA DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE	08.01	2	27.500,00	27.500,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
38/1999 Art:17	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 17, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	15.000,00	0,00	0,00
38/1999 Art: 59-61	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA E RECUPERO INSEDIAMENTI URBANI STORICI (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31/2008 Art: 63 - 17/2009, Art: 6	ONERI PER INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE ED AMBIENTALI	08.01	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				7.037.499,94	8.502.499,94	6.474.999,94
40/1990 Art:7	ATTUAZIONE DI PROGRAMMI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (LEGGE 457/1978)	08.02	1	25.000,00	0,00	0,00
12/1999 Art:7- quater - 19/2022, Art: 9, Comma: 76, Lettera: b), P. 3	SPESE PER IL COMITATO REGIONALE PER LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE	08.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4/2006 Art:55 Comma:7	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATER LAZIO	08.02	2	900.000,00	550.000,00	0,00
TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				975.000,00	600.000,00	50.000,00
60/1990	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.01	1	500.000,00	500.000,00	0,00
6/2024 Art:8	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI BONIFICA "VALLE DEL LIRI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FUSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA	09.01	1	1.250.000,00	0,00	0,00
60/1990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE IN C/CAPITALE)	09.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
53/1998 Art: 34-35 - 19/2024, Art: 11	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO ED IRRIGAZIONE - PARTE C/CAPITALE	09.01	2	15.000.000,00	18.000.000,00	0,00
53/1998 - 26/2007, Art: 39, Comma: 1	DIFESA DEL SUOLO - DIFESA E TUTELA DELLA COSTA LAZIALE	09.01	2	4.597.680,31	3.000.000,00	0,00
53/1998	DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	09.01	2	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00
53/1998	VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DEL SISTEMA FLUVIALE DEL TEVERE	09.01	2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
27/2006 Art: 63 Comma:6	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	09.01	2	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
17/2016 Art:3 Comma:95-96	SVILUPPO E ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE IN C/CAPITALE	09.01	2	495.286,25	484.631,77	0,00
13/2018 Art:4 Comma:70	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE	09.01	2	50.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
19/2022 Art:1	FONDO PER IL PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI INCREMENTO E RISPARMIO DELLE RISERVE IDRICHE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA CLIMATICA IN AGRICOLTURA	09.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6/2024 Art:8 - 19/2024, Art: 12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI BONIFICA "LAZIO SUD OVEST" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09.01	2	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P01 - DIFESA DEL SUOLO				35.592.966,56	34.084.631,77	1.000.000,00
45/1998 - 19/2024, Art: 8	ATTIVITÀ ARPA LAZIO MONITORAGGIO ACQUE (D.LGS. N. 156/2002) (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.02	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
45/1998 - 6/2021, Art: 6; 10/2022, Art: 9, Commi: 1-3; 19/2024, Art: 8	FUNZIONAMENTO ARPA LAZIO (PARTE CORRENTE)	09.02	1	6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
13/2018 Art:4 Comma:59-60	CAMPAGNE PER LA TUTELA AMBIENTALE	09.02	1	12.500,00	12.500,00	0,00
45/1998 - 27/2007, Art: 11, Comma: 3	FORNITURA TECNOLOGICA E ATTREZZATURE ARPA LAZIO	09.02	2	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				8.012.500,00	7.012.500,00	7.000.000,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE DI PARTE CORRENTE	09.03	1	1.432.214,74	1.430.000,00	402.712,00
19/2019	FONDO PER PROMUOVERE LE PRATICHE DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI - PARTE CORRENTE	09.03	1	25.000,00	0,00	0,00
14/2021 Art:86	COMUNE DI COLLEFERRO - REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CONNESSE AGLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RIPRISTINO AMBIENTALE	09.03	1	3.000.000,00	0,00	0,00
27/1998 Art:17	BONIFICHE E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI CONTAMINATI (C/CAPITALE)	09.03	2	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
27/1998 Art:39	DISCARICHE DISMESSE (C/CAPITALE)	09.03	2	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
27/1998 Art: 39-bis - 16/2020, Art: 9, Comma: 1, Lettera: b)	CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INQUINANTI ABBANDONATI IN SITI DISMESSI	09.03	2	500.000,00	0,00	0,00
19/2019	FONDO PER PROMUOVERE LE PRATICHE DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DI RIFIUTI ORGANICI - PARTE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	25.000,00	0,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P03 - RIFIUTI				12.482.214,74	10.930.000,00	4.402.712,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
27/2006 Art:63	TUTELA ACQUE E GESTIONE RISORSE IDRICHE	09.04	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
13/2018 Art:4 Comma:27	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'APS (ACQUA PUBBLICA SABINA) - PARTE CORRENTE	09.04	1	100.000,00	100.000,00	0,00
48/1990	RETI IDRICHE E FOGNARIE	09.04	2	1.750.000,00	1.250.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				4.350.000,00	3.850.000,00	0,00
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.05	1	9.768.680,00	9.753.680,00	9.753.680,00
39/2002 Art:21	MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE DI PROPRIETÀ REGIONALE	09.05	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE DI PARTE CORRENTE	09.05	1	635.000,00	350.000,00	350.000,00
12/2016 Art: 10 Comma:5	SUBENTRO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AUSONI E DEL LAGO DI FONDI NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIÀ ESERCITATE DALL'AZIENDA SPECIALE "LAGO DI CANTERNO"	09.05	1	33.000,00	33.000,00	33.000,00
12/2016 Art:9 Comma:4	PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI PUBBLICI CHE GESTISCONO LE AREE NATURALI PROTETTE - NON APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 62, DELLA L.R. N. 7/2014	09.05	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9/2017 Art:17 Comma:31	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA L.R. N. 12/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLA "RISERVA NATURALE DELLA SUGHERETA DI POMEZIA"	09.05	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28/2019 Art:7 Comma: 110-111	DIRETTORI AREE NATURALI PROTETTE	09.05	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE IN CONTO CAPITALE)	09.05	2	3.635.000,00	1.400.000,00	0,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	09.05	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				14.891.680,00	12.356.680,00	10.956.680,00
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	FUNZIONI DEI COMUNI SUL DEMANIO LACUALE (TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 17, C. 27, L.R. 9/2017)	09.06	1	500.000,00	500.000,00	350.000,00
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	PROVENTI AI COMUNI ONERI CONCESSORI DEMANIO LACUALE	09.06	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
53/1998 Art:9 Comma:1 Lettera:d) - 20/2021, Art: 8, Comma: 9, Lettera: b)	TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO, PERTINENZE IDRAULICHE, AREE FLUVIALI DELLE ASTE SECONDARIE	09.06	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	09.06	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SU AREE PORTUALI LACUALI	09.06	1	100.000,00	100.000,00	0,00
11/2003	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BACINI LACUALI	09.06	2	150.000,00	100.000,00	0,00
20/2023 Art: 30 Comma:3	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	09.06	2	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				2.845.000,00	2.795.000,00	2.445.000,00
17/2016 Art:3 Comma: 126-136 - 25/2020, Art: 3, Comma: 11; 14/2021, Art: 102; 20/2021, Art: 13, Comma: 12	FONDO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI PERSONALE E DI GESTIONE DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI (COMMA 135, LETT. A))	09.07	1	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
2/2013 Art:5 Comma:10	QUOTA DELLE MAGGIORI ENTRATE IRESA DESTINATA AI COMUNI DELL'INTORNO AEROPORTUALE, COME INDENNIZZO ALLE POPOLAZIONI IVI RESIDENTI	09.08	1	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:38	SPESE RELATIVE AL CATASTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - PARTE CORRENTE	09.08	1	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				1.125.000,00	1.225.000,00	1.300.000,00
13/2023 Art:3	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FERROVIARIO DIRETTO A ELEVATE PRESTAZIONI	10.01	1	5.016.602,80	5.016.602,80	5.016.602,80
23/2023 Art:15	SPESE PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAVORI STAZIONE FERROVIARIA PIAZZALE FLAMINIO	10.01	1	700.000,00	700.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
23/2023 Art: 23 Comma:4-5	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FERROVIARIO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE	10.01	2	2.600.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma:40	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRENI ACQUISTATI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 69/2016	10.01	2	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P01 - TRASPORTO FERROVIARIO				10.116.602,80	6.716.602,80	5.016.602,80
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI	10.02	1	34.000.000,00	0,00	0,00
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI (COMPETENZA ASTRAL)	10.02	1	34.730.000,00	69.069.822,63	77.397.725,66
30/1998 Art: 30 Comma:2	TPL CONCORSO FINANZIARIO COMUNE DI ROMA	10.02	1	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00
30/1998 Art: 31 - 17/2014, Art: 2, Comma: 27	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REVISIONATE	10.02	1	18.760.000,00	18.760.000,00	18.760.000,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				327.490.000,00	327.829.822,63	336.157.725,66
21/1975	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	375.000,00	250.000,00	0,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	375.000,00	250.000,00	0,00
2/2010	SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR	10.03	1	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
14/2021 Art:59	SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEL LAZIO	10.03	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE C/CAPITALE)	10.03	2	1.550.000,00	2.150.000,00	0,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				14.000.000,00	14.350.000,00	11.700.000,00
12/2002 - 28/2019, Art: 1, Commi: 31-35	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASTRAL	10.05	1	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05	1	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
11/2017 Art: 15 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER FAVORIRE LA MOBILITÀ NUOVA E LA MOBILITÀ CICLISTICA - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	10.05	1	240.000,00	0,00	0,00
22/1987	GRANDE VIABILITÀ	10.05	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.05	2	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4/2006 Art:55 Comma:4	PROGRAMMA INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ	10.05	2	500.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
4/2006 Art:72	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	10.05	2	700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				65.940.000,00	67.500.000,00	65.000.000,00
27/1988	C.N.S.A. CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO	11.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
39/2002 Art: 67 - 2/2014	CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI	11.01	1	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
39/2002 - 2/2014	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E RICOSTRUZIONE	11.01	1	8.282.179,54	7.000.000,00	7.000.000,00
2/2014 Art:26-ter - 25/2020, Art: 2, Commi: 1-2	SERVIZIO NUE 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA - SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.01	1	5.605.000,00	5.605.000,00	5.605.000,00
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	11.01	1	4.694.858,37	4.694.858,37	4.694.858,37
9/2024 Art:11	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE E ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DELL'OTTOBRE 2015 CHE HANNO COLPITO I TERRITORI DI CUI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE EX DPRL N. T000232/2015	11.01	1	500.000,00	0,00	0,00
2/2014 Art:26-ter - 25/2020, Art: 2, Commi: 1-2	SERVIZIO NUE 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.01	2	200.000,00	23.180,00	0,00
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI IN C/CAPITALE	11.01	2	824.819,34	824.819,34	413.051,30
TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				23.106.857,25	21.147.857,71	20.712.909,67
55/1984 - 2/2014; 8/2020	INTERVENTI REGIONALI PER CALAMITÀ - PRONTO INTERVENTO	11.02	2	750.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				750.000,00	500.000,00	0,00
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE CORRENTE	12.01	1	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.01	2	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				18.000.000,00	18.500.000,00	17.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
74/1989 Art:3-bis Comma:5-bis - 8/2019, Art: 16, Comma: 3, Lettera: b)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	12.02	1	200.000,00	0,00	0,00
13/2014	CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	30.000,00	0,00	0,00
7/2014 Art:2 Comma:88 - 1/2020, Art: 14, Comma: 10	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA QUOTA SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI PER LE RSA	12.02	1	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7/2014 Art:2 Comma:89	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE R.S.A. (COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 6, COMMA 3)	12.02	1	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
17/2015 Art:5 Comma:3 - 25/2020, Art. 3, C. 43-44	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE DI INTERESSE REGIONALE INERENTE ALLA REINTEGRAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DEL PAZIENTE POST-COMATOSO	12.02	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	12.02	1	17.500.000,00	16.900.000,00	15.500.000,00
13/2018 Art:4 Comma:12	INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI PER SOGGETTI AFFETTI DA SLA	12.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:47-52	FONDO PER I MALATI ONCOLOGICI	12.02	1	400.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:74 - 28/2019, Art: 7, Comma: 113-septies	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ NELLO SPETTRO AUTISTICO	12.02	1	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28/2019 Art:7 Comma:77-81 - 14/2021, Art: 19	CONTRIBUTI PER ALLEVIARE IL DISAGIO PSICOLOGICO DERIVANTE DALLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA TERAPIA ONCOLOGICA	12.02	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10/2022	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	750.000,00	0,00	0,00
16/2022 Art:12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASP S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E PLURIDISABILITÀ	12.02	1	1.200.000,00	0,00	0,00
5/2024	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE	12.02	1	2.525.000,00	7.550.000,00	0,00
74/1989 - 8/2019, Art: 16, Comma: 3, Lettera: b)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	12.02	2	1.250.000,00	0,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:95	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	12.02	2	250.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'				62.305.000,00	62.150.000,00	53.200.000,00
16/2021 Art:5-bis - 23/2023, ART. 18	FONDO DI SOLIDARIETA' PER GLI ANZIANI VITTIME DI TRUFFE E FURTI	12.03	1	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI				100.000,00	0,00	0,00
23/2003 Art: 12 Comma:2-bis - 23/2023, ART. 23, C. 41	SPESE PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAZIALI EMIGRATI ALL'ESTERO E DEI LORO FAMILIARI	12.04	1	30.000,00	0,00	0,00
10/2008	PROMOZIONE E TUTELA DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PIENA UGUAGLIANZA DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI (COMPESO INTERVENTI ARTICOLO 18)	12.04	1	500.000,00	1.000.000,00	0,00
4/2014	FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' (COMPRESA QUOTA PARTE PER PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS)	12.04	1	2.914.007,68	2.240.603,40	710.603,39
4/2014	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA', DELL'EMPOWERMENT DELLE DONNE E DELLA CULTURA DELLE PARITA' CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE	12.04	1	243.000,00	243.000,00	243.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04	1	200.000,00	600.000,00	0,00
3/2022	FONDO PER LE INIZIATIVE IN FAVORE DELLE DONNE DIRETTE AL CONTRASTO DEI PREGIUDIZI E DEGLI STEREOTIPI DI GENERE, PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO, LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE NEL CAMPO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, INGEGNERISTICHE E MATEMATICHE (STEM).	12.04	1	100.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				3.987.007,68	4.233.603,40	1.103.603,39
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE	12.05	1	3.507.294,22	4.953.647,11	450.000,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	12.05	1	500.000,00	0,00	0,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO	12.05	1	500.000,00	0,00	0,00
3/2024	SPESE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - PARTE CORRENTE	12.05	1	50.000,00	75.000,00	0,00
3/2024	SPESE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.05	2	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				4.607.294,22	5.028.647,11	450.000,00
12/1999 Art:14	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.06	1	500.000,00	500.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				500.000,00	500.000,00	0,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - PIANI DI ZONA E INTERVENTI VARI	12.07	1	34.060.000,00	34.156.500,00	34.000.000,00
2/2019	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E TERRITORIALI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI VISIVE	12.07	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				35.860.000,00	35.956.500,00	35.800.000,00
34/1997 Art:5-BIS - 17/2024, ART. 17	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEI PARCHI CANILI - PARTE CORRENTE	12.08	1	75.000,00	75.000,00	0,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO	12.08	1	400.000,00	900.000,00	0,00
18/2024	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE SOCIALI	12.08	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
34/1997 Art:5-BIS - 17/2024, ART. 17	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHI CANILI - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.08	2	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				3.550.000,00	4.050.000,00	0,00
13/2024 Art:5	COPERTURA FONDI DOTAZIONE NEGATIVI AZIENDE SANITARIE	13.04	1	0,00	91.091.000,00	0,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI				0,00	91.091.000,00	0,00
27/2006 Art: 19 Comma:10	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER AZIENDE SANITARIE E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA	13.05	2	12.719.614,31	7.410.648,81	0,00
17/2021	SPESE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALL'AZIENDA LAZIO.0	13.05	2	100.000,00	0,00	0,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				12.819.614,31	7.410.648,81	0,00
6/2014	INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DOMESTICA	13.07	1	150.000,00	150.000,00	0,00
23/2023 Art:17	SPESE PER L'ISCRIZIONE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE ASL	13.07	1	25.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 36-37	SPESE PER I CONTRATTI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MEDICINA INTERNA	13.07	1	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
9/2024 Art:5	CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A RISTORO DEI COSTI FISSI SOSTENUTI A SEGUITO DI EVENTUALI SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ ORDINARIE DISPOSTE NELL'ANNO 2021 IN FUNZIONE DELL'ANDAMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19	13.07	1	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				9.175.000,00	9.650.000,00	8.000.000,00
20/2003 - 20/2021, Art: 8, Comma: 11, Lettera: e)	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE	14.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
13/2013 Art:7	FONDO DELLA CREATIVITÀ PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E CREATIVE	14.01	1	300.000,00	150.000,00	0,00
7/2014 Art:2 Comma:126	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE ECONOMICA DEL LITORALE LAZIALE	14.01	1	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7/2018 Art:31	RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE ESTRATTIVO (L.R. N. 17/2004)	14.01	1	150.000,00	100.000,00	100.000,00
21/2020	FONDO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE CORRENTE	14.01	1	100.000,00	100.000,00	0,00
20/2021 Art: 13 Comma: 18-25	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ALTA ROMA	14.01	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20/2021 Art:8 Comma:1-4 - 23/2023, Art: 23, Comma: 3	FONDO PER LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNICO CONCERNENTI LO SVILUPPO INDUSTRIALE, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	14.01	1	1.500.000,00	0,00	0,00
18/2022 - 17/2024, ART. 19	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE CORRENTE.	14.01	1	400.000,00	200.000,00	0,00
60/1978	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	14.01	2	3.900.000,00	1.500.000,00	0,00
46/2002 - 7/2014, Art: 2, Comma: 98	CONTRIBUTO ALLE AREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO STABILIMENTO FIAT DI PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)	14.01	2	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	150.000,00	150.000,00	0,00
18/2022 - 17/2024, ART. 19	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	2.500.000,00	0,00	0,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	600.000,00	400.000,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				18.900.000,00	10.900.000,00	600.000,00
6/2016	FONDO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI BENI E SERVIZI	14.02	1	50.000,00	50.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
22/2019 - 20/2021, Art: 8, Comma: 6	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLE FORME AGGREGATIVE TRA IMPRESE COMMERCIALI (PARTE CORRENTE)	14.02	1	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00
22/2019	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	14.02	1	500.000,00	500.000,00	0,00
1/2022	FONDO A SOSTEGNO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITÀ STORICHE - PARTE CORRENTE	14.02	1	1.500.000,00	1.200.000,00	0,00
22/2019	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.02	2	800.000,00	800.000,00	0,00
12/2022 Art:3 - 23/2023, Art: 5; 6/2024, Art: 3	PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE AL CAR S.C.P.A.	14.02	3	1.950.000,00	0,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				8.300.000,00	6.050.000,00	2.000.000,00
3/2015 Art:26	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LAZIALE	14.03	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3/2015	CONVENZIONI REGIONE E CAMERE DI COMMERCIO SERVIZIO DI TENUTA E GESTIONE DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE (NELLE MORE DELL'ART.15 DELLA L.R. N. 3/2015)	14.03	1	1.200.000,00	0,00	0,00
12/2022 Art:4	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE	14.03	1	50.000,00	50.000,00	0,00
13/2008 - 9/2010	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (PARTE IN C/CAPITALE)	14.03	2	50.000,00	0,00	0,00
13/2008	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - APQ6 DISTRETTI TECNOLOGICI	14.03	2	500.000,00	500.000,00	0,00
TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P03 - RICERCA E INNOVAZIONE				3.300.000,00	2.050.000,00	0,00
17/2015 Art:9 Comma:5 - 14/2021, Art: 62	SALVAGUARDIA TUTELA OCCUPAZIONALE PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLE SOCIETÀ TOTALMENTE CONTROLLATE DALLE PROVINCE E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CHE NON PUÒ ESSERE RICOLLOCATO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 614, DELLA LEGGE 190/2014	15.02	1	663.000,00	634.000,00	0,00
5/2015 Art:12	SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.02	1	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00
23/2023 Art:20	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER LE ATTIVITÀ CONVITTUALI E SEMICONVITTUALI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI AMATRICE	15.02	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE				28.163.000,00	28.134.000,00	27.500.000,00
12/1997 Art:29	SALARI DEL PERSONALE EX L. N. 285/77, IN FORZA ALLE UNIVERSITÀ AGRARIE DI TOLFA E DI ALLUMIERE	15.03	1	80.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:67 Comma:1-bis	ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETÀ CAPITALE LAVORO S.P.A.	15.03	1	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
26/2019	FONDO PER FAVORIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DEL BACINO REGIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	15.03	1	1.350.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00
31/2008 Art: 16 - 14/2021, Art: 61	FONDO IN FAVORE DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO E DEL SUO INDOTTO - PARTE IN CONTO CAPITALE	15.03	2	500.000,00	0,00	0,00
TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				8.730.000,00	8.100.000,00	8.050.000,00
10/1979	INTERVENTI CREDITIZI IN AGRICOLTURA	16.01	1	17.500,00	17.500,00	0,00
17/1995 Art:51	CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)	16.01	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE DI PARTE CORRENTE)	16.01	1	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
38/1999 Art:52	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: ART. 52, PREDISPOSIZIONE DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE (PAR)	16.01	1	270.000,00	120.000,00	20.000,00
1/2009 Art:12	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO GENETICO E MORFO-FUNZIONALE DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO	16.01	1	500.000,00	0,00	0,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE CORRENTE)	16.01	1	120.000,00	250.000,00	0,00
1/2020 Art:8 - 25/2020, Art: 3, Comma: 48	SPESE RELATIVE AL SISTEMA AUTORIZZATIVO PER L'AGRICOLTURA - PARTE CORRENTE	16.01	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00
20/2020	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE - PARTE CORRENTE	16.01	1	130.000,00	300.000,00	0,00
14/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELL'ENOTURISMO E DELL'OLEOTURISMO	16.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:12	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON AGEA PER L'OPERATIVITA' DEGLI SPORTELLI DI SERVIZIO AL PUBBLICO - PARTE CORRENTE	16.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:39	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (D.LGS. N. 150/2012)	16.01	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8/2023 Art:3	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA A PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO	16.01	1	100.000,00	0,00	0,00
17/2024 Art:5	INTERVENTI PER FAVORIRE LA CULTURA E LE TRADIZIONI LOCALI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 2025	16.01	1	1.200.000,00	0,00	0,00
6/2024 Art:7 Comma:1-2	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI SETTORI AGRICOLO, ZOOTECNICO ED AGROALIMENTARE DEL LAZIO A CURA DELL'AGENZIA ARSIAL (PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, ECC.) - L.R. N. 2/1995	16.01	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE IN C/CAPITALE)	16.01	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2/2003 Art:84 Comma:2 Lettera:b)	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO - CONTO CAPITALE	16.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE C/ CAPITALE)	16.01	2	200.000,00	450.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
17/2022	FONDO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA - PARTE IN CONTO CAPITALE	16.01	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23/2023 Art:12	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON AGEA PER L'OPERATIVITA' DEGLI SPORTELLI DI SERVIZIO AL PUBBLICO - PARTE IN CONTO CAPITALE	16.01	2	150.000,00	0,00	0,00
TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				23.817.500,00	20.217.500,00	19.100.000,00
17/1995 Art: 40 - 14/2021, Art: 72, Comma: 2	COMMISSIONE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA	16.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17/1995 Art: 43 - 17/2015, Art: 7, Comma: 2	CONVENZIONI CON PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VIGILANZA VENATORIA E ITTICA	16.02	1	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00
17/1995 Art:5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ATTIVITÀ SOCCORSO E DETENZIONE TEMPORANEA FAUNA SELVATICA	16.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA, LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLA STESSA, AL DI FUORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE	16.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:45	FONDO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INCUBATORI ITTICI	16.02	1	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P02 - CACCIA E PESCA				2.070.000,00	1.770.000,00	1.765.000,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITA' DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE CORRENTE	17.01	1	50.000,00	100.000,00	0,00
7/2018 Art:21 Comma:8	SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI	17.01	2	25.000,00	25.000,00	0,00
7/2018 Art:21 Comma:9	FONDO PER IL PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER LAZIO) - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	17.01	2	45.000,00	40.000,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:50-52	FONDO PER LA MOBILITÀ GREEN	17.01	2	700.000,00	0,00	0,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE IN CONTO CAPITAL	17.01	2	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
TOTALE M17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE P01 - FONTI ENERGETICHE				2.320.000,00	2.665.000,00	0,00
14/1999 Art:12	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI	18.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
39/2003	CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA (SPESA DI PARTE CORRENTE)	18.01	1	250.000,00	0,00	0,00
2/2019	GESTIONE COMMISSARIALE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	18.01	1	100.000,00	100.000,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2025	2026	2027
9/2020	FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI - PARTE CORRENTE	18.01	1	450.000,00	450.000,00	0,00
14/2021 Art: 104	RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI	18.01	1	575.000,00	200.000,00	0,00
16/2022 Art: 17 - 19/2022, Art: 9, Comma: 174; 19/2024, Art: 13	FONDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSEGUENTI A PROCESSI DI FUSIONE O DISTACCO TRA COMUNI	18.01	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
15/2023	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	18.01	1	320.000,00	200.000,00	200.000,00
17/2023 Art:3	FONDO PER LA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI	18.01	1	16.035.721,50	17.600.000,00	17.600.000,00
39/2003	CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA (SPESA IN C/CAPITALE)	18.01	2	100.000,00	0,00	0,00
14/2008 Art:1 Comma:38 - 14/2021, Art: 60, Comma: 1	FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	18.01	2	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
12/2018	FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SU UNITÀ IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLE ZONE SISMICHE - PARTE CAPITALE	18.01	2	100.000,00	0,00	0,00
8/2019 Art:4 Comma:2	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.01	2	2.760.000,00	2.700.000,00	1.200.000,00
25/2020 Art:2 Comma:14-15	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI TRASFERITI AL PATRIMONIO DEI COMUNI	18.01	2	1.500.000,00	1.600.000,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:4-5 - 23/2023, Art: 23, Comma: 1	MISURE A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI - PARTE IN CONTO CAPITALE	18.01	2	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE M18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI P01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				33.390.721,50	33.550.000,00	22.700.000,00
12/2019	FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI	19.01	1	250.000,00	0,00	0,00
13/2023 Art:4	SPESE RELATIVE ALLA CANDIDATURA DELLA REGIONE LAZIO COME "REGIONE D'ONORE NIAF PER L'ANNO 2025"	19.01	1	120.000,00	0,00	0,00
TOTALE M19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI P01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				370.000,00	0,00	0,00

Allegato B

***Tabella concernente la misura dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF***

**MISURA DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONE REGIONALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – ANNI 2025 E 2026**

<i>Scaglione di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF</i>	<i>Aliquota base ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011</i>	<i>Maggiorazione ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004</i>	<i>Maggiorazione ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011 e art. 2, c. 1, l.r. n. 2/2013</i>	ALIQUTA TOTALE
fino a 15.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%

Disapplicazione della maggiorazione di cui all'art. 2, c. 1, l.r. n. 2013, pari all'1,60%, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00 euro:

<i>Scaglione di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF</i>	<i>Aliquota base ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011</i>	<i>Maggiorazione ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004</i>	<i>Maggiorazione ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011 e art. 2, c. 1, l.r. n. 2/2013</i>	ALIQUTA TOTALE
fino a 15.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%

Allegato C

Tabella concernente la misura dell'aliquota dell'IRAP

**MISURA DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) –
ANNI 2025 E 2026**

<i>Codice</i>	<i>Settore di attività e categoria di soggetti passivi</i>	<i>Aliquota base</i>	<i>Maggiorazione ex art. 16, c. 3, d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, c. 174, l. n. 311/2004</i>	ALIQUOTA TOTALE
001	Aliquota ordinaria	3,90%	0,92%	4,82%
002	Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie	4,65%	0,92%	5,57%
003	Aliquota per imprese di assicurazione	5,90%	0,92%	6,82%
004	Aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	0,92%	5,12%
005	Aliquota per amministrazioni ed enti pubblici	8.50%	-	8.50%
006	Aliquota per enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)*	3,90%	-	3,90%

* *Escluse le imprese sociali costituite in forma di società e gli enti il cui valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.*

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
“LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge di stabilità regionale 2025 definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 11/2020) e in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

In particolare, l’**articolo 1** dà attuazione al comma 3 del summenzionato articolo 10 della legge di contabilità regionale¹, autorizzando gli stanziamenti disposti, per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2025-2027, con riferimento alle leggi regionali di spesa suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa (Allegato A alla PL).

L’**articolo 2** contiene le disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive, che si collocano nell’alveo delle misure poste in essere dal legislatore nazionale con riferimento alla tassazione dei redditi persone fisiche, ivi comprese le disposizioni contenute nell’A.C. 2112-bis recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". In particolare, le disposizioni regionali in materia di addizionale regionale all’IRPEF si applicano, per gli anni di imposta 2025 e 2026, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023), sulla scorta delle facoltà previste dall’articolo 98 dell’A.C. 2112-bis, così come, in materia di IRAP, la base di partenza è rappresentata dalle disposizioni di cui alla l.r. n. 1/2023 (in particolare, art. 1, cc. 3 e 4), ai sensi delle quali “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004” (pari allo 0,92%).” A seguito di quanto previsto, sul “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito” sono stanziati euro 123,7 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026.

L’**articolo 3** modifica il comma 3 dell’articolo 50 della legge di contabilità regionale, relativo alle variazioni dei bilanci annuali degli enti e degli organismi strumentali. Con tale modifica normativa si intende razionalizzare il processo decisionale, che oggi attribuisce alla Giunta regionale la competenza quasi esclusiva per l’approvazione delle variazioni di bilancio, ad eccezione di quelle aventi natura compensativa all’interno del medesimo programma di spesa. Tale processo, pur garantendo un controllo

¹ Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della l.r. n. 11/2020 “*il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché la riduzione e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa sono definiti mediante l’indicazione, in uno o più elenchi allegati alla legge di stabilità regionale, degli stanziamenti disposti per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario e delle corrispondenti missioni, programmi e titoli di spesa*”.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

puntuale sulle variazioni di bilancio, si è dimostrata particolarmente onerosa sotto il profilo procedurale, determinando ritardi nella gestione amministrativa di variazioni che non comportano impatti strategici o discrezionali. Con la nuova impostazione proposta, si intende conferire agli enti maggior autonomia nell'adozione delle variazioni tecniche e obbligatorie, senza pregiudicare il principio di trasparenza e il rispetto delle direttive regionali. La modifica delle vigenti disposizioni rappresenta, quindi, un significativo passo avanti nella semplificazione amministrativa, mantenendo un adeguato equilibrio tra autonomia degli enti, efficienza operativa e controllo della Regione. Essa risponde all'esigenza di snellire i processi di bilancio, senza compromettere la trasparenza e la coerenza con gli indirizzi strategici regionali.

L'articolo 4 apporta modifiche agli articoli 9 e 10 della l.r. n. 9/2024, stabilendo l'istituzione di apposite voci di spesa al fine di garantire un coordinamento e un'integrazione degli interventi di cui alla programmazione regionale unitaria (c. 1, lett. a)). Inoltre, si intende estendere la deroga della polizza fideiussoria per il finanziamento delle opere e dei lavori pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro, prevista ai sensi dell'articolo 10 della l.r. n. 9/2024, anche al PSC Lazio e alle aree interne, colmando le attuali disparità tra interventi analoghi di sviluppo locale nelle aree interne e accelerando i processi di spesa soggetti a rimborso del MEF delle risorse anticipate dalla Regione.

L'articolo 5 istituisce il “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”, con una dotazione pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, al fine di consentire la gestione unitaria e integrata delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l'attrattività del patrimonio locale e rafforzano l'identità e la competitività territoriale, favorendo, in armonia con gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione. I contributi erogati dal fondo sono concessi a seguito di avvisi pubblici, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale 17 luglio 2018 n. 19.

L'articolo 6 dispone nel merito del “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici”, mediante il quale, annualmente, sono realizzati investimenti nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale nonché dell'innovazione tecnologica. È stabilita una programmazione per l'individuazione delle opere pubbliche finanziabili in favore dei Comuni, sulla base di criteri e modalità definiti con atti di Giunta, con uno stanziamento al fondo di nuova istituzione pari a euro 2 milioni per l'anno 2025 e ad euro 4 milioni per ciascuna annualità 2026 e 2027.

Con **l'articolo 7**, al fine di favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole, si prevede l'istituzione di due fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale, destinati agli interventi relativi alla viabilità rurale. La dotazione dei due fondi è pari, rispettivamente, a euro 100.000,000 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi di parte corrente, complessivi euro 4.500.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 900.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi in conto capitale. Le risorse iscritte in tali fondi sono assegnate in favore dei soggetti

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

pubblici per la realizzazione degli interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade soggette a pubblico transito classificate vicinali, ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori generali comunali.

L'**articolo 8** apporta delle modifiche alla l.r. n. 2/1995 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL), allo scopo di coinvolgere l'ente strumentale regionale nelle attività di ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi. Le modifiche previste operano nel rispetto del più ampio quadro legislativo, la cui più rilevante espressione è rappresentata dalla legge n. 168/2017 di disciplina della materia dei domini collettivi, che vede sempre più associare le esigenze di tutela e di valorizzazione degli interessi della collettività con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio con particolare riguardo alle aree agro-silvopastorali. L'attribuzione in favore di Arsial delle nuove funzioni comporta, allo stesso tempo, il trasferimento all'Agenzia di risorse per euro 400 mila, a decorrere dal 2025, per la spesa di parte corrente, ed euro 150 mila per l'anno 2025, euro 250 mila per l'anno 2026 ed euro 100 mila per l'anno 2027, per la spesa in conto capitale.

L'**articolo 9** integra le previsioni della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, in materia di usi civici, al fine di delegare ai comuni la funzione amministrativa concernente l'espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 32/2019 oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del DL 77/2021, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12ter del DL n. 19/2024. Per l'esercizio delle funzioni delegate, l'articolo prevede, altresì, uno stanziamento in favore dei Comuni pari a euro 50 mila a decorrere dall'anno 2025.

Con l'**articolo 10**, concernente l'attività vivaistica forestale, si adegua la normativa regionale a quelle comunitaria e nazionale, con specifico riferimento alla certificazione del materiale forestale necessario alla commercializzazione. Sono individuati, in particolare, i compiti della direzione regionale competente in materia di foreste ed è assegnata all'Agenzia Arsial la funzione di autorità territoriale delegata all'espletamento delle funzioni previste dal d.lgs. n. 386/2003, relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, anche attraverso attività di controllo, ispezioni e prelievo di campioni. Le nuove disposizioni si integrano con quanto stabilito nell'ambito della D.G.R. n. 788/2024, con la quale sono state fornite indicazioni per l'attuazione della “Strategia Forestale Regionale”, in attuazione del d.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Per consentire lo svolgimento delle predette funzioni da parte di Arsial, oltre a essere modificato l'art. 2, comma 3, della relativa legge istitutiva (la l.r. n. 2/1995), si prevede anche l'assegnazione delle risorse necessarie.

Con l'**articolo 11** si dispone l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA)). L'attuale pluralità di strutture coinvolte e la frammentazione delle varie competenze rende, infatti, necessario l'attivazione di una struttura commissariale che assicuri il coordinamento centralizzato, assicurando che l'attuazione del Piano

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2025"

Regionale di Interventi Urgenti raggiunga gli obiettivi previsti (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 22 novembre 2024).

L'**articolo 12** istituisce il Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile, allo scopo di concedere contributi finalizzati all'integrale rimborso di tutte le spese mediche e sanitarie sostenute dai volontari, che abbiano subito infortuni nell'espletamento dell'attività di protezione civile, per la loro cura e il loro pieno recupero psico-fisico. La previsione di tale fondo, nell'ambito della legge regionale 2/2014, che disciplina il sistema integrato regionale di protezione civile, costituisce una concreta testimonianza di riconoscenza nei confronti dei volontari di protezione civile e uno strumento a supporto del loro impegno a tutela della collettività. La dotazione del fondo è pari a euro 150 mila per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

L'**articolo 13** contiene varie disposizioni in materia finanziaria, in particolare:

a) ai commi 1 e 2 si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa di parte corrente per la promozione di spettacoli ed eventi all'interno dei comprensori residenziali di proprietà delle ATER, con uno stanziamento pari a euro 500 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;

b) ai commi da 3 a 5 si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa finalizzata alla copertura delle spese preliminari e necessarie ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Ai sensi della normativa antimafia, infatti, il trasferimento dell'immobile al patrimonio dell'ente territoriale comporta il preliminare soddisfacimento dei soggetti terzi che vantano diritti di credito sul bene confiscato, sia che siano sorti prima del sequestro e accertati dall'Autorità giudiziaria e sia che siano sorti in costanza di amministrazione giudiziaria e gestione post confisca definitiva. L'autorizzazione della spesa di parte corrente è pari a euro 500 mila per ciascuna annualità del triennio;

c) al comma 6 si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa, a copertura delle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali, nell'ambito delle Missioni di Sistema Regionali. Lo stanziamento è pari a euro 100 mila, a decorrere dall'anno 2025;

d) al comma 7, si modificano le disposizioni finanziarie di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. n. 19/2024, al fine di ricomprendere la copertura delle misure in favore dei consorzi di bonifica (come previste a seguito delle modifiche apportate dalla normativa citata alla l.r. n. 53/1998), nell'ambito del bilancio regionale 2025-2027;

e) al comma 8, tenuto conto di quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. n. 23/2023, che ha abrogato le disposizioni di cui alla l.r. n. 13/2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche), relative alla costituzione della Fondazione di partecipazione Destination Management Organization (DMO), si dispone, ai fini del relativo coordinamento, l'abrogazione della relativa norma finanziaria;

f) al comma 9, si modifica la l.r. n. 47/1998 (Sistema statistico regionale - SISTRAR Lazio), prevedendo l'istituzione di un'apposita voce di spesa in conto capitale per le attività relative al sistema statistico regionale, con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027;

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

g) al comma 10, si dispone l’istituzione di un’apposita voce di spesa sulla quale stanziare le risorse occorrenti a garantire l’affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività connesse con l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale di cui alla D.G.R. n. 797/2024. Lo stanziamento previsto è pari a euro 400 mila per ciascuna annualità 2025 e 2026.

L’**articolo 14** dispone, infine, l’entrata in vigore della legge regionale il 1° gennaio 2025.

L’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica,
Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e
Foreste”

GIANCARLO RIGHINI



Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Conformemente alle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e relativi principi applicativi ed all’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l’adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

In particolare, ai sensi degli articoli 36, comma 4, 38, comma 2, e del punto n. 7 dell’allegato n. 4/1 del summenzionato d.lgs. n. 118/2011, la legge di stabilità regionale provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa.

Il testo, sottoposto all’adozione della Giunta regionale nella seduta del 5 dicembre 2024, si compone di n. 14 articoli, compresa l’entrata in vigore.

L’**articolo 1** della PL, ai sensi della normativa sopra richiamata, definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2025-2027, le cui risultanze sono corrispondentemente imputate nella proposta di legge recante il bilancio finanziario 2025-2027. Si ricorda che, ai sensi del principio n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 11/2011, “*la legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente*”.

In virtù di ciò, attraverso l’Allegato A alla legge di stabilità regionale è riportato l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027.

L’**articolo 2** contiene le disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che si collocano nell’alveo delle misure poste in essere dal legislatore nazionale con riferimento alla tassazione dei redditi persone fisiche, ivi comprese le disposizioni contenute nell’A.C. 2112-bis recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”. In particolare, le disposizioni regionali in materia di addizionale regionale all’IRPEF si applicano, per gli anni di imposta 2025 e 2026, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023), sulla scorta delle facoltà previste dall’articolo 98 dell’A.C. 2112-bis, così come, in materia di IRAP, la base di partenza è rappresentata dalle disposizioni di cui alla l.r. n. 1/2023 (in particolare, art. 1, cc. 3 e 4), ai sensi delle quali “*a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista*

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004” (pari allo 0,92%,)”. A seguito di quanto previsto dall’articolo in oggetto, sul “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito” sono stanziati euro 123,7 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026. Infine, alla PL sono allegate le tabelle ricognitive concernenti le relative misure, suddivise per ogni scaglione di reddito imponibile (IRPEF) e per settori di attività e categorie di soggetti passivi (IRAP) (Allegati B e C), in continuità con quanto avvenuto negli scorsi anni.

L’**articolo 3** modifica l’articolo 50 della l.r. n. 11/2020 (Legge di contabilità regionale), relativo alle variazioni dei bilanci annuali degli enti e degli organismi strumentali, al fine di operare una semplificazione gestionale delle procedure amministrative e una riduzione dei passaggi formali per l’approvazione di variazioni che non incidono su scelte strategiche.

L’**articolo 4** apporta delle modifiche agli articoli 9 e 10 della l.r. n. 9/2024, stabilendo l’istituzione di apposite voci di spesa al fine di garantire un coordinamento e un’integrazione degli interventi di cui alla programmazione regionale unitaria (c. 1, lett. a)). Inoltre, si intende estendere la deroga della polizza fideiussoria per il finanziamento delle opere e dei lavori pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro, prevista ai sensi dell’articolo 10 della l.r. n. 9/2024, anche al PSC Lazio e alle aree interne, colmando le attuali disparità tra interventi analoghi di sviluppo locale nelle aree interne e accelerando i processi di spesa soggetti a rimborso del MEF delle risorse anticipate dalla Regione.

L’**articolo 5** istituisce il “Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale”, preposto alla copertura, previa indizione di appositi avvisi pubblici e nel rispetto di quanto già regolamentato in materia di concessione di contributi dal r.r. n. 19/2018, delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l’attrattività del patrimonio locale e rafforzano l’identità e la competitività territoriale, favorendo lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione. Il fondo ha uno stanziamento pari a euro 1 milione per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

L’**articolo 6** dispone nel merito del “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici”, mediante il quale, annualmente, realizzare investimenti nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale nonché dell’innovazione tecnologica, E’ stabilita una programmazione per l’individuazione delle opere pubbliche finanziabili in favore dei Comuni, sulla base di criteri e modalità definiti con atti di Giunta, con uno stanziamento al fondo di nuova istituzione pari a euro 2 milioni per l’anno 2025 e ad euro 4 milioni per ciascuna annualità 2026 e 2027.

L’**articolo 7** istituisce un apposito Fondo, differenziato a seconda della qualificazione della spesa, per la realizzazione di interventi in favore della viabilità rurale, al fine di garantire nei confronti dei soggetti pubblici interessati un sostegno per l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio. Complessivamente, sui fondi predetti, sono stanziati risorse per euro 1 milione per l’anno 2025 e per euro 2 milioni, per ciascuna annualità 2026 e 2027.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

L'**articolo 8** apporta delle modifiche alla l.r. n. 2/1995 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL), allo scopo di coinvolgere l'ente strumentale regionale nelle attività di ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi. Le modifiche previste operano nel rispetto dell'ampio quadro legislativo in materia, la cui più rilevante espressione è rappresentata dalla legge n. 168/2017 di disciplina della materia dei domini collettivi, che vede associare le esigenze di tutela e valorizzazione degli interessi della collettività con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riguardo alle aree agro-silvopastorali. L'attribuzione in favore di Arsial delle nuove funzioni comporta, allo stesso tempo, il trasferimento all'Agenzia di risorse per euro 400 mila, a decorrere dal 2025, per la spesa di parte corrente, ed euro 150 mila per l'anno 2025, euro 250 mila per l'anno 2026 ed euro 100 mila per l'anno 2027, per la spesa in conto capitale.

L'**articolo 9** delega ai Comuni la funzione amministrativa concernente l'espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 32/2019 oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del DL 77/2021, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12ter del DL n. 19/2024. Anche in questo caso, nel rispetto della disciplina in materia, si prevede uno stanziamento in favore dei Comuni per la delega delle funzioni predette pari a euro 50 mila a decorrere dall'anno 2025.

L'**articolo 10** interviene nell'ambito dell'attività vivaistica forestale, adeguando la normativa regionale a quelle comunitaria e nazionale, con specifico riferimento alla certificazione del materiale forestale necessario alla commercializzazione. Con le disposizioni previste, modificative, in particolare, della l.r. n. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), sono individuati i compiti della direzione regionale competente in materia di foreste ed è assegnata all'Agenzia Arsial – attraverso una modifica alla l.r. n. 2/1995 – la funzione di autorità territoriale delegata all'espletamento delle funzioni previste dal d.lgs. n. 386/2003, relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, anche attraverso attività di controllo, ispezioni e prelievo di campioni. Le nuove disposizioni sono correlate a quanto previsto nell'ambito della D.G.R. n. 788/2024, con la quale sono state fornite indicazioni per l'attuazione della “Strategia Forestale Regionale”, in attuazione del d.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Per consentire lo svolgimento delle predette funzioni da parte di Arsial si prevede l'assegnazione delle risorse necessarie, a valere sullo stanziamento vincolato ex fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale di cui al d.lgs. n. 38/2018.

L'**articolo 11** dispone l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA)). Infatti, l'attuale pluralità di strutture coinvolte e la frammentazione delle varie competenze, rende necessario attivare una struttura commissariale che assicuri il coordinamento centralizzato, assicurando che l'attuazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti raggiunga gli obiettivi previsti (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 22 novembre 2024).

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

L'**articolo 12** modifica la l.r. n. 2/2014 (Sistema integrato regionale di protezione civile), stabilendo l'istituzione del “Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile”, allo scopo di concedere contributi finalizzati all'integrale rimborso di tutte le spese mediche e sanitarie sostenute dai volontari, che abbiano subito infortuni nell'espletamento dell'attività di protezione civile, per la loro cura e il loro pieno recupero psico-fisico. Il Fondo ha uno stanziamento pari a 150 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

L'**articolo 13** contiene varie disposizioni in materia finanziaria, in particolare:

- a) ai *commi 1 e 2* si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa di parte corrente per la promozione di spettacoli ed eventi all'interno dei comprensori residenziali di proprietà delle ATER, con uno stanziamento pari a euro 500 mila, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027;
- b) ai *commi da 3 a 5* si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa finalizzata alla copertura delle spese preliminari e necessarie ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Ai sensi della normativa antimafia, infatti, il trasferimento dell'immobile al patrimonio dell'ente territoriale comporta il preliminare soddisfacimento dei soggetti terzi che vantano diritti di credito sul bene confiscato, sia che siano sorti prima del sequestro e accertati dall'Autorità giudiziaria e sia che siano sorti in costanza di amministrazione giudiziaria e gestione post confisca definitiva. L'autorizzazione della spesa di parte corrente è pari a euro 500 mila per ciascuna annualità del triennio;
- c) al *comma 6* si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa, a copertura delle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali, nell'ambito delle Missioni di Sistema Regionali. Lo stanziamento è pari a euro 100 mila, a decorrere dall'anno 2025;
- d) al *comma 7*, si modificano le disposizioni finanziarie di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. n. 19/2024, al fine di ricomprendere la copertura delle misure in favore dei consorzi di bonifica (come previste a seguito delle modifiche apportate dalla normativa citata alla l.r. n. 53/1998), nell'ambito del bilancio regionale 2025-2027;
- e) al *comma 8*, tenuto conto di quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. n. 23/2023, che ha abrogato le disposizioni di cui alla l.r. n. 13/2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche), relative alla costituzione della Fondazione di partecipazione Destination Management Organization (DMO), si dispone, ai fini del relativo coordinamento, l'abrogazione della relativa norma finanziaria;
- f) al *comma 9* si modifica la l.r. n. 47/1998 (Sistema statistico regionale - SISTRAR Lazio), prevedendo l'istituzione di un'apposita voce di spesa in conto capitale per le attività relative al sistema statistico regionale, con uno stanziamento pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027;
- g) al *comma 10* si dispone l'istituzione di un'apposita voce di spesa sulla quale stanziare le risorse occorrenti a garantire l'affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività connesse con l'aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale di cui alla D.G.R. n. 797/2024. Lo stanziamento previsto è pari a euro 400 mila per ciascuna annualità 2025 e 2026.

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2025"

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla presente proposta di legge derivano oneri come di seguito indicati.

intervento		tit. spesa
<i>Art.</i>	<i>oggetto</i>	
2	Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	1
art. 4	AT programmazione regionale unitaria - parte corrente	1
art. 4	AT programmazione regionale unitaria - parte in c/capitale	2
art. 5	Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale	1
art. 6	Programma straordinario regionale di investimenti pubblici	2
art. 7	Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente	1
art. 7	Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale	2
art. 8	Modifiche alla l.r. n. 2/1995 - Competenze Arsial in materia di domini collettivi	1
art. 8	Modifiche alla l.r. n. 2/1995 - Competenze Arsial in materia di domini collettivi	2
art. 9	Modifiche alla l.r. n. 1/1986 - Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico	1
art. 10	Modifiche alla 39/2002 e alla l.r. n. 2/1995 - vivaistica forestale	2
art. 11	Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica	1
art. 12	Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile	1
art. 13, cc. 1-2	Disp. varie - Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER	1
art. 13, cc. 3-5	Disp. varie - Spese preliminari per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata	1
art. 13, c. 6	Disp. varie - Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali	1
art. 13 c. 7	Disp. varie - Modifica della l.r. n. 53/1998 in materia di consorzi di bonifica	2
art. 13 c. 9	Disp. varie - Modifica della l.r. n. 42/1997 - Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale – parte in conto capitale	2
art. 13 c. 10	Disp. varie - Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per le l'aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale	1

Dall'articolo 3 e dall'articolo 13, comma 8, della PL non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2025"

➤ Quantificazione degli oneri finanziari

intervento		oneri finanziari						
art.	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	M	P	2025	2026	2027
art. 2	Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	U0000T19619	1	01	03	€ 123.700.000,00	€ 123.700.000,00	-
art. 4	AT programmazione regionale unitaria - parte corrente	n.i.	1	01	03	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 600.000,00
art. 4	AT programmazione regionale unitaria - parte in c/capitale	n.i.	2	01	03	€ 700.000,00	€ 300.000,00	-
art. 5	Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale	n.i.	1	01	03	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
art. 6	Programma straordinario regionale di investimenti pubblici	n.i.	2	18	01	€ 2.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
art. 7	Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente	n.i.	1	16	01	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
art. 7	Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale	n.i.	2	16	01	€ 900.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00
art. 8	Modifiche alla l.r. n. 2/1995 - Competenze Arsial in materia di domini collettivi	U0000B15900	1	16	01	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
art. 8	Modifiche alla l.r. n. 2/1995 - Competenze Arsial in materia di domini collettivi	U0000B16508	2	16	01	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00
art. 9	Modifiche alla l.r. n. 1/1986 - Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico	n.i.	1	16	01	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
art. 10	Modifiche alla 39/2002 e alla l.r. n. 2/1995 - vivaistica forestale	U0000E24108	2	09	05	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
art. 11	Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica	n.i.	1	16	01	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
art. 12	Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile	n.i.	1	11	01	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
art. 13, cc. 1-2	Disp. varie - Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER	n.i.	1	08	02	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
art. 13, cc. 3-5	Disp. varie - Spese preliminari per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata	n.i.	1	01	06	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
art. 13, c. 6	Disp. varie - Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali	n.i.	1	01	01	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
art. 13 c. 7	Disp. varie - Modifica della l.r. n. 53/1998 in materia di consorzi di bonifica	U0000E44518	2	09	01	-	€ 18.000.000,00	-

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

intervento		oneri finanziari						
art.	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	M	P	2025	2026	2027
art. 13 c. 9	Disp. varie - Modifica della l.r. n. 42/1997 - Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale – parte in conto capitale	n.i.	2	01	08	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
art. 13 c. 10	Disp. varie - Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per le l'aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale	n.i.	1	01	03	€ 400.000,00	€ 400.000,00	-
Totale						€ 131.600.000,00	€ 152.400.000,00	€ 9.500.000,00

Articolo 2 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

Con le disposizioni contenute nel presente articolo si recano disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito *addizionale IRPEF*) e di imposta regionale sulle attività produttive (*IRAP*).

Con riferimento all’addizionale IRPEF, l’intervento regionale si colloca nell’alveo delle misure poste in essere dal legislatore nazionale con riferimento alla tassazione dei redditi persone fisiche. Come si ricorderà, con la legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), è stata approvata la delega al Governo per la riforma fiscale. La legge contiene, oltre ad alcune modifiche di carattere generale (es. statuto dei diritti del contribuente), una serie di norme di grande rilievo per le regioni, in particolare in materia di IRPEF (art. 5), di IRAP (art. 8) e di disciplina dei principi e dei criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13). La riforma verrà attuata attraverso una serie di veri e propri “moduli”, da adottarsi ciascuno attraverso specifici decreti legislativi. Il primo di questi moduli è stato approvato col decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), parallelamente all’approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (l. n. 213/2023). Grande rilevanza hanno le disposizioni contenute nell’art. 1 del citato decreto, che hanno modificato in modo transitorio gli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, elevando il limite massimo del primo scaglione IRPEF a 28.000 euro e riducendo il numero degli scaglioni da quattro a tre¹.

In tale contesto, si inseriscono le disposizioni contenute nell’A.C. 2112-bis recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” che, operando una modifica alle disposizioni di cui all’articolo 11 del DPR 617/1986, rende strutturale la riduzione da

¹ Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 213/2023: “Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.”.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024. Le disposizioni del D.lgs. 68/2011 prevedono, all’articolo 6, comma 4, che *“per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*. Al contempo, l’articolo 11 del medesimo D.lgs. 68/2011 prevedono che *“gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.”* Preso atto dell’impossibilità di reperire, nell’ambito del bilancio dello Stato 2025-2027, una adeguata copertura finanziaria per assicurare le misure compensative di cui all’articolo 11 del D.lgs. 68/2011, l’articolo 98 dell’A.C. 2112-bis prevede che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previgenti².

➤ *La struttura dei redditi delle persone fisiche nel Lazio*

Sulla base delle elaborazioni condotte dagli uffici regionali a valere sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2023, relative all’anno di imposta 2022, i soggetti che hanno presentato una dichiarazione dei redditi risultano, nel Lazio, pari a 3.852.271 unità. Tale dato, se comparato con la popolazione residente nel territorio regionale al 31.12.2022 (pari a 5.720.536 unità, fonte ISTAT), testimonia un livello di partecipazione della popolazione residente alla creazione del reddito pari al 67,3%. Solo una parte dei contribuenti totali, ed esattamente 3.742.905, hanno dichiarato un reddito imponibile IRPEF positivo. In altri termini, vi sono 109.366 contribuenti (pari al 2,8% dei contribuenti complessivi) che hanno dichiarato un reddito complessivo a fini IRPEF superiore a zero ma un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a zero. Si tratta di contribuenti che hanno beneficiato di un ammontare di oneri deducibili tale da determinare il completo abbattimento del reddito complessivo prodotto. Il reddito complessivo dichiarato dai contribuenti IRPEF del Lazio nel 2022 è pari a 98,3 miliardi di euro, circa il 46,3% del Prodotto Interno Lordo regionale del medesimo anno.

La frequenza dei contribuenti che concorrono alla formazione della base imponibile rilevante ai fini dell’applicazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ammonta a 2.952.602 unità (con un ammontare medio di reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF pari a 27.601 euro). La platea di soggetti interessati risulta, pertanto, sensibilmente inferiore a quella dei soggetti che concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRPEF erariale. La differenza (pari a 790.303 unità) concerne i contribuenti che, pur avendo una base imponibile con valore positivo, rientrano nella cd. *“no tax area”* in quanto non sono tenuti a corrispondere, per effetto delle detrazioni e dei crediti di imposta, un’imposta

² Ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, *“l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:*

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

erariale³. L’esclusione dei contribuenti incapienti dall’ambito di applicazione del prelievo regionale determina, conseguentemente, una riduzione della base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF (88,1 miliardi di euro), rispetto alla base imponibile dell’IRPEF erariale (92,5 miliardi di euro).

Ai fini della valutazione degli effetti quantitativi connessi alle disposizioni contenute nel presente articolo, è stata utilizzata, come base di partenza, la distribuzione del reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF dei contribuenti laziali relativa all’anno di imposta 2022, ricostruita dagli uffici regionali sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi 2023, relative all’anno di imposta 2022, articolata per classi di reddito ai fini dell’addizionale regionale IRPEF.

La distribuzione del reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF nel Lazio per classi di reddito - anno 2022

<i>Classi di reddito addizionale IRPEF</i>	<i>Reddito imponibile addizionale IRPEF (euro)</i>	<i>Frequenza contribuenti</i>
Da 0 a 15.000 euro	7.234.611.078	744.575
Da 15.000 a 28.000 euro	23.945.314.284	1.116.643
Da 28.000 a 50.000 euro	28.402.055.983	792.494
Oltre 50.000 euro	28.521.608.343	298.890
Totale	88.103.589.688	2.952.602

Fonte: elaborazioni Regione Lazio su dati dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2022, MEF, Dpf

L’analisi degli effetti sul gettito è stata poi proiettata per le annualità interessate sulla base delle analisi effettuate mediante il modello di microsimulazione di Regione Lazio basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. L’attività di proiezione riferita alle annualità di interesse ha richiesto una serie di complesse valutazioni ed analisi, in ragione:

- della rilevante rivalutazione nominale dei redditi, determinata dal rimbalzo del Prodotto Interno Lordo regionale post emergenza Covid - 19 e dalla forte spinta inflazionistica connessa in particolare al conflitto in Ucraina;
- dalla significativa disuguaglianza nella rivalutazione dei redditi medio-alti rispetto ai redditi medio-bassi già riscontrata nel periodo 2022/2018 e ragionevolmente riproponibile nel periodo interessato alla proiezione.

Con l’obiettivo di favorire una maggiore apprezzabilità del processo estimativo, i redditi relativi all’anno di imposta 2022 sono stati rivalutati al 2025, utilizzando il medesimo coefficiente complessivo di rivalutazione adottato dal competente Dipartimento Politiche Fiscali del MEF. A livello disaggregato, invece, è stata operata una stratificazione dei redditi, applicando coefficienti di rivalutazione differenziati per classe di reddito: maggiori, per i redditi medio-alti, e minori, per i redditi medio-bassi. Di seguito viene esposta la distribuzione del reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF dei contribuenti laziali stimata per l’anno di imposta 2025, ricostruita dagli uffici regionali sulla base delle susesposte attività di rivalutazione, articolata per classi di reddito ai fini dell’addizionale regionale IRPEF.

³ Ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 446/1997, “l’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta”.

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2025"

La distribuzione del reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF nel Lazio per classi di reddito - anno 2025

<i>Classi di reddito addizionale IRPEF</i>	Reddito imponibile addizionale IRPEF	<i>Frequenza contribuenti</i>
Da 0 a 15.000 euro	7.215.890.513	744.575
Da 15.000 a 28.000 euro	24.318.538.954	1.116.643
Da 28.000 a 50.000 euro	30.844.818.417	792.494
Oltre 50.000 euro	31.373.769.177	298.890
Totale	93.753.017.061	2.952.602

Fonte: elaborazioni Regione Lazio su dati dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2022, MEF, Dpf

➤ *Le disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF per gli anni 2025 e 2026*

Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF si applicano, per gli anni di imposta 2025 e 2026, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023), sulla scorta delle facoltà previste dall'articolo 98 dell'A.C. 2112-bis. L'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 1/2023 conferma, a decorrere dall'anno d'imposta 2023, le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della l.r. n. 2/2013, che prevede la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, pari all'1,6%, per tutti gli scaglioni di reddito imponibile, con esclusione del primo (fino a 15.000,00 euro) (ai sensi dell'art. 2, c. 1, l.r. n. 1/2023). La succitata l.r. 1/2023 ha previsto una tabella riepilogativa (ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l.r. n. 1/2023), nella quale sono indicati, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, l'aliquota di base di cui all'art. 6, c. 1, del d.lgs. n. 68/2011 (1,23%), la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 1, c. 174, della legge n. 311/2004 (0,5%), nonché la citata maggiorazione pari all'1,6%.

<i>Scaglione di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF</i>	<i>Aliquota base ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011</i>	<i>Maggiorazione ex art. 1, c. 174, legge n. 311/2004</i>	<i>Maggiorazione ex art. 6, c. 1, d.lgs. n. 68/2011 e art. 2, c. 1, l.r. n. 2/2013</i>	ALIQUTA TOTALE
fino a 15.000,00 euro	1,23%	0,50%	-	1,73%
oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%
oltre 50.000,00 euro	1,23%	0,50%	1,60%	3,33%

In tale contesto, con le disposizioni contenute nel presente articolo si dispone che per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00 euro. Per effetto di tale intervento agevolativo, la platea di soggetti interessati alla manovra regionale è di 1.091.384 unità, pari al 28,3% del totale dei contribuenti regionali ai fini IRPEF. Il prelievo medio, per ciascuno dei contribuenti interessati alla manovra regionale, è di 672 euro su base annua.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

<i>Classi di reddito addizionale IRPEF</i>	<i>Gettito (euro)</i>	<i>Frequenza contribuenti</i>	<i>Prelievo medio (euro)</i>
Da 0 a 15.000 euro	0	0	0
Da 15.000 a 28.000 euro	0	0	0
Da 28.000 a 50.000 euro	303.318.535	792.494	383
Oltre 50.000 euro	430.246.707	298.890	1.439
Totale	733.565.242	1.091.384	672

Fonte: elaborazioni Regione Lazio su dati dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2022, MEF, Dpf

Per effetto di tale intervento agevolativo, si determina un minore gettito valutabile, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, in 120,5 milioni di euro.

Focus – gli spazi di manovrabilità in materia di addizionale regionale IRPEF

L'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale è pari all'1,23%, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.lgs. 68/2011. Il predetto articolo dispone altresì la facoltà per le Regioni di disporre una maggiorazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF fino allo 0,5% per il 2013, all'1,1% per il 2014 e, a decorrere dal 2015, al 2,1%. La maggiorazione oltre lo 0,5% non può, in ogni caso, trovare applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito ai fini IRPEF. Le Regioni possono, altresì, operare l'eventuale riduzione delle aliquote dell'addizionale IRPEF, purché la riduzione fiscale si realizzi esclusivamente a carico del bilancio regionale. Il medesimo articolo dispone, al comma 4, che “per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”. Il riferimento agli “scaglioni di reddito” implica:

- *la necessità di disporre variazioni delle aliquote avendo a riferimento gli scaglioni di reddito dell'IRPEF erariale, indicati all'articolo 11 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917;*
- *la necessità di disegnare manovre fiscali che realizzino una progressività per scaglioni.*

Il D.lgs. 68/2011 introduce una serie di vincoli incrociati a partire dalla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP. La finalità di queste restrizioni incrociate va ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:

- *l'articolo 6, al comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell'IRAP, non può contestualmente maggiorare l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%.*
- *l'articolo 5 dispone che “non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione dell'addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%”.*

Il comma 10 dispone che “restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari”. 19. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Occorre soffermarsi sulle modalità di coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 10. In particolare, vi è la necessità di chiarire se le disposizioni di cui al comma 10, nel richiamare la validità dell'applicazione degli automatismi fiscali in caso di squilibrio delle gestioni sanitarie previsti dalla normativa vigente implicano la continenza dei relativi effetti fiscali discendenti nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1 (+2,1% dal 2015) o se, diversamente, l'autonoma applicazione degli automatismi fiscali possa implicare il superamento del limite massimo succitato. Seppure in assenza di un chiarimento espresso da parte del competente Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tema è stato oggetto di approfondita valutazione in seno ai tavoli di verifica degli adempimenti posti a carico delle Regioni per l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013, ai fini della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità. In tale sede, gli uffici del Ministero dell'Economia e delle

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

Finanze competenti in materia hanno chiarito che l'eventuale applicazione degli automatismi fiscali di cui al comma 10 non possa implicare il superamento del limite massimo di rimodulazione in aumento dell'aliquota di cui al comma 1. Resta inteso che rientra nella sfera di competenza legislativa regionale coordinare le eventuali maggiorazioni fiscali disposte dall'Amministrazione con la leva automatica attivata per effetto del quadro normativo nazionale, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1. Alla luce di quanto suesposto, è possibile sintetizzare gli ambiti di manovrabilità regionale nelle tavole che seguono, a seconda della presenza o meno di piani di rientro connessi a squilibri del SSR.

Spazi di manovrabilità in assenza di automatismi fiscali connessi a squilibri sanitari

Primo scaglione di reddito	
Aliquota ordinaria 1,23%	Spazio di manovrabilità regionale 0,50%
Successivi scaglioni di reddito	
Aliquota ordinaria 1,23%	Spazio di manovrabilità regionale 2,10%

Spazi di manovrabilità in presenza di automatismi fiscali connessi a squilibri sanitari

Primo scaglione di reddito		
Aliquota ordinaria 1,23%	Automatismo fiscale 0,50%	
Successivi scaglioni di reddito		
Aliquota ordinaria 1,23%	Automatismo fiscale 0,50%	Spazio di manovrabilità regionale 1,60%

Per quel che concerne l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), va ricordato che la base di partenza, anche in questo caso, è rappresentata dalle disposizioni di cui alla legge di stabilità regionale 2023 (in particolare, art. 1, cc. 3 e 4), ai sensi delle quali “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), resta ferma la maggiorazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004” (pari allo 0,92%,). In virtù di ciò, la tabella riepilogativa con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'articolo 16, cc. da 1 a 3, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modifiche, era la seguente:

Codice	Settori di attività e categorie di soggetti passivi	Aliquota base	Maggiorazione ex art. 16, c. 3, d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, c. 174, l. n. 311/2004	ALIQUOTA TOTALE
001	Aliquota ordinaria	3,90%	0,92%	4,82%
002	Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie	4,65%	0,92%	5,57%
003	Aliquota per imprese di assicurazione	5,90%	0,92%	6,82%
004	Aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	0,92%	5,12%
005	Aliquota per amministrazioni ed enti pubblici	8,50%	-	8.50%

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

A fronte della tabella di cui sopra, con le disposizioni di cui al presente articolo è stabilito che, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, pari allo 0,92%, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00. Dalle stime elaborate dalla struttura regionale competente, i soggetti interessati dall'esenzione sono valutabili in 1.600 unità, con un pagamento medio dell'imposta dovuta alla Regione ed interessata a riduzione, a legislazione vigente, pari a circa 2.000 euro ciascuno. Tale misura regionale, quindi, richiede una copertura stimata in 3,2 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026.

In virtù delle misure regionali come sopra evidenziate, gli oneri a carico del bilancio regionale, consequenziali alle minori entrate derivanti dall'articolo in esame, sono pari a complessivi euro 123.700.000,00, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui euro 120.500.000,00, in riferimento alle disposizioni in materia di IRPEF ed euro 3.200.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP.

Articolo 4 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche. Disposizioni varie”)

La Regione, a partire dall'approvazione del Documento Strategico di Programmazione (DSP), svolge un'attività di indirizzo delle politiche di intervento sul territorio, che hanno un riscontro negli strumenti di governo regionale (DEFER, leggi regionali, strumenti di programmazione finanziaria, ecc.). Particolare rilievo assume la capacità di valutare le strategie e le politiche territoriali, verificando l'integrazione dei diversi strumenti finanziari e di misura gli impatti sul sistema Lazio. Altro aspetto rilevante è quello legato alla verifica del fabbisogno finanziario, nei diversi comparti di interesse regionale, per meglio indirizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali. Per affrontare questi ed altri aspetti, la Giunta regionale, tra l'altro, ha istituito la “Cabina di Regia per l'attuazione della politica unitaria per la coesione, la ripresa e la resilienza” per garantire il coordinamento e l'unitarietà delle attività di programmazione, gestione, attuazione, funzionamento, valutazione e monitoraggio dei programmi finanziati o cofinanziati da fondi comunitari e nazionali per il periodo di programmazione 2021-2027. Per l'istituzione del nuovo capitolo di parte corrente, lo stanziamento è stato quantificato in euro 700.000,00, per l'anno 2025, euro 800.000,00, per l'anno 2026 ed euro 600.000,00, per l'anno 2027, ed è finalizzato a coprire la spesa necessaria per fornire un supporto alle strutture regionali per avviare un'azione coordinata di attuazione della programmazione regionale unitaria, nonché per gestire alcuni aspetti di carattere attuativo di carattere “trasversale” e per valutare e monitorare costantemente l'attuazione dei programmi, per controllare la coerenza delle operazioni e della spesa con le disposizioni vigenti, al fine di pilotare azioni di *feedback* e di riprogrammazione finanziaria.

Con l'avvio dell'attuazione dell'Accordo per la Coesione, a seguito della pubblicazione il 18 luglio 2024 della delibera CIPESS n.21/2024, risulta necessario ridefinire il sistema informativo locale finalizzato a caricare i dati di monitoraggio e ad alimentare il sistema informativo nazionale (fino ad oggi Banca Dati Unitaria IGRUE, da adesso sistema Regis). L'attuale sistema informativo, infatti, è obsoleto e non è adeguato alle esigenze definite dalla normativa vigente e dal Si.Ge.Co. (approvato con D.G.R. n.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

370/2024); pertanto; occorre procedere con la realizzazione di un nuovo sistema informativo. A titolo esemplificativo, nell’attuale sistema utilizzato (SIGEM FESR) non sono riportate le responsabilità dell’Accordo per la Coesione (RLI, RPG, UC e AdC), ma si fa riferimento alle responsabilità del PR FESR. Inoltre, non è possibile acquisire report attendibili sul principale indicatore dell’Accordo (il pagamento del SB), in rapporto ai target di spesa definiti nella Delibera CIPESS n. 21/2024; il nuovo sistema, dunque, sarebbe tarato sulle necessità dell’Accordo per la Coesione. Per l’istituzione del nuovo capitolo in conto capitale, ai sensi dell’articolo in oggetto, concernente la realizzazione del sistema informativo, lo stanziamento è stato quantificato in complessivi euro 1.000.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026, in base al costo precedentemente sostenuto per la realizzazione di altri sistemi informativi. Per il sistema SIGEM, infatti, necessario per la gestione di due programmi POR FSE e FESR, il costo complessivo è stato pari a 2,4 milioni di euro, dunque, per un solo sistema informativo appare congrua la stima di 1 milione di euro complessivi.

Articolo 5 (Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale)

L’articolo dispone l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l’attrattività del patrimonio locale e rafforzano l’identità e la competitività territoriale, favorendo lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione.

Nel rispetto del r.r. n. 19/2018 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale), il fondo finanzia, nel limite massimo dell’importo che, nell’ambito dell’apposita deliberazione della Giunta regionale, sarà opportunamente definito per ciascuna iniziativa, le manifestazioni, realizzate nel corso dell’anno, nell’ambito della cultura, del turismo e del folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni del Lazio, comprese le manifestazioni, enogastronomiche e dell’artigianato, le rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librerie.

Tali iniziative saranno individuate mediante appositi avvisi pubblici, tenuto conto della coerenza delle finalità e della significatività storica, istituzionale e sociale dell’iniziativa proposta rispetto agli obiettivi regionali, della rilevanza dell’interesse collettivo e della ricaduta territoriale rispetto al bacino di utenza, del contenuto innovativo dell’iniziativa, con particolare attenzione al caso in cui il progetto ponga in essere azioni mirate al miglioramento dell’accessibilità, dell’inclusione sociale, della sostenibilità ambientale e della rilevanza mediatica. Le domande saranno valutate da una Commissione, nominata successivamente, e le richieste ritenute ammissibili saranno ordinate in apposite graduatorie, sulla base del punteggio attribuito. Si dispone, inoltre, che per l’espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei citati contributi la Regione possa avvalersi del supporto delle proprie società in house, fermo restando che la gestione delle risorse a valere sul fondo di nuova istituzione, in termini di programmazione, verifica e liquidazione delle stesse, resta in capo alla Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia. Ciò anche in ossequio a quanto rilevato dalla Corte dei conti nell’ambito delle recenti istruttorie alle parifiche ai rendiconti della Regione 2022 e 2023. Lo stanziamento del fondo, quantificato in euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, opera, quindi, quale limite massimo all’autorizzazione di spesa

*Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2025"***Articolo 6 (Programma straordinario regionale di investimenti pubblici)**

Col presente articolo si intende annualmente finanziare un programma di investimenti utile a garantire su tutto il territorio regionale la realizzazione di importanti opere in materia di viabilità e mobilità, infrastrutture pubbliche e sociali, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Tale programmazione, attraverso le deliberazioni della Giunta regionale, dovrà attuarsi entro il 30 giugno di ogni anno e troverà la sua applicazione attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, i cui criteri saranno contenuti nelle citate deliberazioni. Con successivo atto di Giunta, da adottarsi entro il 30 settembre di ogni anno, si procederà alla formale approvazione dei progetti. Per l'applicazione della norma in oggetto è stata prevista una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro nel triennio 2025-2027, a fronte della quale si stima una suddivisione degli importi massimi concedibili per finanziare i progetti pubblici nei settori indicati (viabilità, infrastrutture pubbliche e sociali, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica), che, verosimilmente, dipenderà dalle priorità stabilite, dal fabbisogno territoriale, dalle dimensioni dei progetti e dal tipo di iniziative che si intenderà finanziare. Di seguito si riporta, suddivisi per ambiti, la stima delle risorse da destinare:

- a) viabilità e mobilità (2,5 milioni di euro). I progetti relativi alla viabilità possono includere la manutenzione di strade, ponti, piste ciclabili e la messa in sicurezza di infrastrutture stradali. Esempi di progetti che saranno finanziabili: ristrutturazione di strade principali, interventi di sicurezza stradale, miglioramento della viabilità nelle aree urbane e rurali. Importo massimo per progetto: a seconda della dimensione, il finanziamento potrebbe variare tra i 150.000,00 e i 300.000,00 euro per intervento;
- b) infrastrutture pubbliche e sociali (4 milioni di euro). In questa categoria rientrano i progetti che riguardano edifici pubblici (scuole, ospedali ecc.), nonché interventi che migliorano i servizi alla comunità, come reti di distribuzione energetica, impianti sportivi e culturali. Esempi di progetti che saranno finanziabili: ristrutturazione di scuole, ospedali, centri culturali e sociali, edifici pubblici, potenziamento delle reti di distribuzione idrica o elettrica, modernizzazione di impianti sportivi. Importo massimo per progetto: I finanziamenti per infrastrutture di questo tipo potrebbero variare tra 300.000,00 e 500.000,00 euro, a seconda della portata e delle specifiche esigenze del progetto;
- c) sostenibilità ambientale (2 milioni di euro). I progetti dedicati alla sostenibilità ambientale comprendono interventi che riducono l'impatto ambientale, migliorano la gestione delle risorse naturali o promuovono la transizione ecologica, come l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti o la protezione della biodiversità. Esempi di progetti che saranno finanziabili: creazione di aree verdi urbane, piantumazione di alberi, investimenti in energia rinnovabile (pannelli solari, eolico), progetti di riduzione dei consumi energetici per edifici pubblici, gestione delle acque reflue e dei rifiuti, interventi per la protezione delle aree naturali. Importo massimo per progetto: I finanziamenti per la sostenibilità potrebbero essere distribuiti in progetti tra 50.000 e 350.000,00 euro, a seconda della tipologia e delle dimensioni;
- d) innovazione tecnologica (1,5 milioni di euro). I progetti in questo settore si focalizzano sull'introduzione di nuove tecnologie per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici, come la digitalizzazione, il miglioramento delle infrastrutture ICT e l'introduzione di soluzioni smart city. Esempi di progetti che saranno finanziabili: implementazione di infrastrutture per smart city (sensori, Wi-Fi pubblico, soluzioni di mobilità intelligente), digitalizzazione dei servizi pubblici, implementazione di soluzioni tecnologiche per la gestione dei dati e la sicurezza, sviluppo di piattaforme per il governo digitale. Importo massimo per progetto: Progetti tecnologici possono essere finanziati con importi tra 100.000 e 300.000,00 euro, a seconda della complessità e degli obiettivi.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

Come stabilito dall’articolo in oggetto, per l’anno 2026, all’attuazione degli interventi ivi previsti possono concorrere, nel rispetto del relativo vincolo di destinazione, le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 134, della legge n. 145/2018.

Art. 7 (Interventi in favore della viabilità rurale)

L’articolo istituisce un apposito Fondo, differenziato a seconda della qualificazione della spesa, per la realizzazione di interventi in favore della viabilità rurale, al fine di garantire nei confronti dei soggetti pubblici interessati un sostegno per l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio. Le risorse stanziare, complessivamente quantificate in 1 milione di euro per l’anno 2025 e 2 milioni di euro per ciascuna annualità 2026 e 2027, sono destinate alla realizzazione, all’adeguamento e all’ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, ad esclusione della viabilità forestale e silvo-pastorale come definita dal d.lgs.34 del 2018, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.

Il Fondo risponde al fabbisogno di intervento di innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali, attraverso il miglioramento dei processi di inclusione sociale, della qualità e dell’accessibilità delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere l’imprenditorialità, anche rafforzando il tessuto sociale. Le opere finanziabili sono quelle proposte dai soggetti pubblici (Comuni e loro unioni, altri enti che gestiscono terreni di uso collettivo, ecc.), proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti, tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni. Gli interventi dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale, laddove presenti. Saranno finanziate, pertanto, le opere di ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente e la realizzazione, l’adeguamento e/o ampliamento di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e movimentazione, pubblica illuminazione etc.), mentre la realizzazione di opere di nuova viabilità in ambito rurale riguarderà solamente i casi in cui sia comprovata l’oggettiva carenza. Inoltre, la viabilità sostenuta attraverso questa tipologia di investimento non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima. Non sono ammissibili al sostegno, pertanto, gli investimenti che non consentono l’accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività.

L’ipotesi di sostegno finanziario è pari al 100% dei progetti e le voci di spesa finanziabili riguardano, a titolo di esempio, la risagomatura del tracciato stradale esistente, l’adeguamento e il miglioramento del fondo stradale (realizzazione massicciata stradale, realizzazione strada di usura, ecc.), messa in sicurezza, regimazione delle acque superficiali, attraversamenti per accessi a fondi agricoli, altre piccole opere costituite ponticelli, muretti di contenimento ecc., oltre all’eventuale spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, rete telefonica, fibra ottica, etc.) compresi gli oneri di autorizzazione e concessione ove necessario, l’acquisto e l’impianto del materiale vivaistico poliennale e

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

degli altri materiali necessari per le opere di ingegneria naturalistica previste nel Compendio di ingegneria naturalistica, l’acquisto e messa in opera di segnaletica stradale⁴.

Articolo 8 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL” e successive modifiche)

L’articolo apporta delle modifiche alla l.r. n. 2/1995 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL), allo scopo di coinvolgere l’ente strumentale regionale nelle attività di ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi. La valorizzazione dei territori agroforestali della Regione è un tema centrale nelle nuove strategie di conservazione ambientale e di sviluppo locale. Il legislatore regionale ne fa espressa menzione anche all’art. 2 della l.r. 2/1995, ed in particolare al c. 1 definisce gli ambiti di attività su cui l’Agenzia opera, tra i quali alla lettera e): *“studi, ricerche progetti e ed interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell’assetto produttivo dei terreni delle università agrarie e delle proprietà pubbliche in genere”*. In attuazione di specifici mandati regionali di pianificazione territoriale agricola e di progetti finanziati dall’Unione Europea (Interreg, Life, ecc.), l’ARSIAL è impegnata nelle attività volte al consolidamento di una gestione agro-forestale compatibile con i nuovi regimi di tutela ambientale e paesaggistica, in un contesto territoriale esposto a dualismi di sviluppo tra poli urbani e aree interne senilizzate, le cui dinamiche socio-economiche non sono più compatibili con le incertezze sulla natura e sulla tutela dei diritti delle popolazioni. In particolare, è necessario accelerare la definizione di atti amministrativi che incidono sulla corretta utilizzazione, sistemazione/gestione della vasta estensione dei terreni di proprietà collettiva amministrati dagli Enti esponenziali, nonché le liquidazioni degli usi civici sui terreni privati.

E proprio in questa ottica, dunque, che opera la modifica di cui all’articolo in oggetto, estendendo le competenze dell’ARSIAL sugli ambiti di ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi. A quarantasette anni dal trasferimento alla Regione delle competenze amministrative in materia di “usi civici”, manca ancora una evidenza pubblica della situazione di dettaglio relativa all’individuazione delle terre ancora soggette a tale particolare regime giuridico. In assenza di un atto ricognitivo ufficiale (cartografia) e di un archivio documentale regionale completo, necessari a consolidare il quadro generale delle variegate casistiche di documenti e atti prodotti e approvati nel corso del tempo (indagini storico-giuridiche, verifiche demaniali e operazioni di sistemazione delle terre), si palesa una situazione di incertezza per i cittadini e gli Enti di gestione (Comuni/Università Agrarie/ASBUC) e, soprattutto, una notevole e crescente difficoltà nell’operato della competente Area Usi Civici della Direzione Regionale Agricoltura. Inoltre, le recenti norme di attuazione del Testo Unico Forestale (emanate con DM Masaf 64807 del 09/02/2023) impongono che tutti i livelli della pianificazione forestale, da quella di scala comunale a quella territoriale, debbano recare la Carta delle proprietà forestali e silvo-pastorali pubbliche e collettive, in formato digitale, con dettaglio della diversa natura dei diritti collettivi sulle singole superfici forestali interessate.

⁴ Al riguardo si ricorda che le recenti azioni sulla viabilità rurale sono state sostenute nell’ambito del PSR Lazio 2014-2020, misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti dell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, tipologia di operazione 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di Abbeveraggio”, intervento 4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

Da qui la prioritaria necessità di trasferire, su cartografie catastali di dettaglio, il quadro ricognitivo di tutte le verifiche demaniali e del loro stato di attuazione, che implica competenze specialistiche su una pluralità di ambiti, attualmente non sufficientemente rinvenibili nelle strutture regionali. La messa a sistema dei dati non è funzionale solo al regime dei vincoli ed alle pianificazioni, ma anche alla migliore efficacia delle politiche ambientali e agroforestali. Per rafforzare le azioni di contrasto dell’abbandono e del degrado, di salvaguardia dell’ecosistema, della biodiversità, del paesaggio rurale, sono necessari adeguamenti gestionali importanti da parte di Comuni ed Enti Agrari con i quali l’Agenzia dovrà sviluppare un percorso condiviso, per garantire una migliore corrispondenza tra i diritti delle popolazioni e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Parallelamente alle attività di istruttoria e verifica degli accertamenti dei domini e beni collettivi per la realizzazione della “Carta dei domini e beni collettivi della regione Lazio” e di gestione della documentazione presente presso fondi documentali relativa ai beni di proprietà collettiva ed ai beni gravati da diritti di uso civico, sono individuate ulteriori attività di natura procedimentale correlate alla definizione aggiornata della cartografazione, riconducibili: alla liquidazione dei diritti di uso civico relativamente alle zone agricole di piano regolatore; al rilascio dei pareri in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti anche in sede di conferenza di servizi, per opere in variante agli strumenti urbanistici; al rilascio di autorizzazioni relative ai trasferimenti di diritti di uso civico e delle permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico. Restano fermi i poteri di direttiva, vigilanza e controllo di cui all’articolo 14 della l.r. n. 2/1995 l da parte della Giunta regionale.

La modifica normativa comporta un’assegnazione di risorse in favore dell’Agenzia, quantificata in euro 400.000,00, a decorrere dall’anno 2025, per la copertura del costo del personale da impiegare nelle attività, comprensivo di oneri riflessi e oneri fiscali: n. 1 dirigente (euro 120.000,00/anno), n. 4 risorse umane profilo D (euro 200.000,00/anno), n. 2 risorse umane profilo C (euro 70.000,00/anno), altre spese a carattere generale (euro 10.000,00/anno). Sono altresì previsti oneri per gli interventi di digitalizzazione e informatizzazione che sono stati quantificati in complessivi euro 500.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 150.000,00, per l’anno 2025, euro 250.000,00, per l’anno 2026 ed euro 100.000,00, per l’anno 2027.

Articolo 9 (Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie”)

L’articolo in oggetto, ai sensi dell’articolo 12-ter del DL n. 19/2024⁵, dispone la delega ai comuni della funzione amministrativa concernente l’espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi

⁵ L’art. 12-ter del DL n. 19/2024 dispone quanto segue: “1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell’ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell’ambito della conferenza di servizi sia rilevata l’incompatibilità di un’opera con l’esercizio dell’uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell’intervento).”.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del DL n. 32/2019 oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del DL 77/2021. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n. 196/2009, *“le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite”*, è stato stimato un onere a carico della Regione pari a 50 mila euro annui, a decorrere dal 2025.

Articolo 10 (Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio” e successive modifiche)

Con l'articolo in oggetto si provvede a modificare, in particolare, l'articolo 58 della l.r. n. 39/2002 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), al fine di adeguare la normativa regionale in materia di certificazione del materiale forestale necessario alla commercializzazione a quella comunitaria e nazionale, conformemente al d.lgs. n. 386/2003 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione). Sono individuati i compiti della direzione regionale competente in materia di foreste ed è assegnata all'Agenzia Arsial la funzione di autorità territoriale delegata all'espletamento delle funzioni previste dal citato d.lgs. n. 386/2003, relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, anche attraverso lo svolgimento di attività di controllo, ispezioni e prelievo di campioni. Le nuove disposizioni sono correlate a quanto previsto nell'ambito della D.G.R. n. 788/2024⁶, con la quale sono state fornite le indicazioni per l'attuazione della “Strategia Forestale Regionale”, in attuazione del d.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). Inoltre, con l'articolo in oggetto si modifica anche la legge istitutiva di Arsial (l.r. n. 2/1995), al fine di prevedere, nell'ambito dei compiti dell'Agenzia, quello di autorità territoriale delegata all'espletamento delle funzioni relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, previste dal d.lgs. n. 386/2003.

La quantificazione dell'onere, pari a complessivi euro 300.000,00, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, tiene conto di quanto previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 788/2024, ove tra le azioni volte ad assicurare l'attuazione della “Strategia Forestale Regionale” di cui al d.lgs. n. 34/2018, è prevista l'azione specifica n. 3 (Risorse genetiche e materiale di propagazione forestale), indicata come *“azione di lungo periodo, ma con obiettivi a breve”*, finalizzata al *“rilancio del settore vivaistico-forestale, sia per le attività di ripristino dopo disturbi di varia natura, sia per la richiesta derivante dal “fuori foresta” (es. imboscamento di aree urbane e periurbane)”*. Lo svolgimento delle attività connesse alla predetta azione, ivi comprese quelle previste ai sensi del nuovo articolo 58 della l.r. n. 39/2002, come introdotto dall'emendamento in oggetto, è affidato all'Agenzia Arsial, quale organo tecnico che, nel più ampio processo di pianificazione forestale, dovrà operare in coordinamento con la direzione regionale competente in materia. Nello specifico, col nuovo articolo 58 della l.r. n. 39/2002 si intende istituire una filiera controllata per il settore della vivaistica forestale che, a partire dalla individuazione delle aree deputate all'approvvigionamento e dalla disciplina delle attività di raccolta, di produzione e

⁶ Deliberazione della Giunta regionale adottata il 10 ottobre 2024, concernente: “Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e successive mm. e ii. – art. 6, comma 1, “Strategia Forestale Nazionale”. Indirizzi ed indicazioni programmatiche per la predisposizione del Programma Forestale Regionale”.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

commercializzazione del materiale di propagazione, consenta di conservare le risorse genetiche autoctone, assicurando il buon esito degli interventi per incrementare il patrimonio forestale regionale e, al contempo, sostenere e sviluppare il settore vivaistico forestale regionale sia pubblico (Agenzie regionali, parchi e aree naturali protette, ecc.) e sia privato.

Infatti, al fine di assicurare la tracciabilità del materiale vivaistico utilizzato e la tutela della biodiversità forestale e della flora autoctona, opere aventi fini forestali, quali rimboschimenti, compensazioni, consolidamenti di versanti, così come definiti dal d.lgs. n. 386/2003, devono essere realizzate attraverso l'impiego di materiali di moltiplicazione ottenuti dai materiali cosiddetti 'di base', a tale scopo ammessi ed individuati dalla Regione. Si tratta di semi e/o parte di piante prelevate esclusivamente da aree appositamente designate, e caratterizzantesi per aspetti genotipici e fenotipici peculiari per ciascuna specie forestale, denominate, queste, regioni di provenienza. Per la catalogazione e l'aggiornamento dei materiali di base e dei relativi siti di approvvigionamento è prevista l'istituzione di apposito registro regionale nel quale sono riportate le caratteristiche del materiale stesso e l'ubicazione del popolamento, ovvero dei cosiddetti boschi da seme. Le attività di raccolta del materiale di base e di produzione del materiale di propagazione è consentita ai soli soggetti, pubblici e privati, espressamente autorizzati e per i quali viene rilasciata un'apposita licenza. Ai fini della commercializzazione del materiale prodotto deve esser rilasciato un certificato che attesti e comprovi la provenienza dalle aree per tale scopo designate, ovvero dalle regioni di provenienza.

Pertanto, le attività di certificazione, essendo propedeutiche alle successive opere di rimboschimento, con conseguente impatto sul patrimonio forestale, sono qualificabili, dal punto di vista contabile, come incarichi professionali connessi ad investimenti da realizzarsi nell'ambito del patrimonio naturale non prodotto. Per il relativo svolgimento, le risorse destinate all'Agenzia Arsial, quantificate in complessivi euro 300 mila per gli anni 2025 e 2026, sono riferite all'impiego di n. 3 figure a tempo pieno, il cui costo annuale è stimato prudenzialmente in 150 mila euro (qualora il personale impiegato fosse di categoria D), comprensivi di oneri riflessi e oneri fiscali. Per l'anno 2027 e successivi, le attività potranno essere svolte nell'ambito dello stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale, a seguito di relativa autorizzazione di spesa, ovvero nel limite delle risorse derivanti dal fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale.

Articolo 11 (Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica)

L'articolo 11 dispone l'istituzione, presso la Giunta regionale, del Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA)). La Peste Suina Africana (PSA), è una malattia dei suini selvatici e domestici oggi diffusa in diverse aree del paese, causata da un virus che non si trasmette all'uomo. La malattia è in grado di produrre un'elevata mortalità nelle popolazioni colpite, siano esse selvatiche o domestiche, uccidendo fino al 70% dei suini contagiati. La relativa presenza comporta gravi ripercussioni economiche, dal momento che le aree interessate dalla presenza della malattia subiscono pesanti restrizioni, con particolare riguardo alla riduzione od anche al blocco dell'esportazione delle carni suine, con conseguenze rilevanti sull'economia zootecnica. Nel Lazio la malattia è stata individuata nel maggio 2022, e da allora sono stati rinvenuti numerosi esemplari morti positivi al virus della PSA. Per affrontare la problematica è necessaria una strategia d'insieme che coordini i vari enti competenti e stakeholders.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

Il quadro normativo, inoltre, è assai articolato. In primis, è necessario citare il “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)” del 7 settembre 2023 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana, che ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale, calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche. Inoltre, definisce gli obiettivi numerici, i tempi e le modalità delle catture e degli abbattimenti (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante l’attività venatoria ai sensi degli artt. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c. 5, della L. n. 248/2005). Altro atto normativo fondamentale è costituito dal DM 13 giugno 2023, che approva il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, previsto dal nuovo articolo 19ter della legge n. 157 del 1992. Da quest’ultimo piano, in particolare, discende il Piano Regionale di Interventi Urgenti, approvato con Deliberazione della Giunta n. 1000 del 22 novembre 2024, che ha rinnovato il precedente PRIU, adottato con DGR 650/2022. Tale documento costituisce l’applicazione del Piano Straordinario Regionale per le aree non infette, limitatamente alla specie cinghiale (*Sus scrofa*). Nelle aree con restrizioni per la PSA, ed in particolare nelle zone I e II, è, infine, vigente il Piano regionale di Eradicazione della Peste Suina Africana, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 30 novembre 2022.

Alla complessità del quadro normativo si aggiunge anche la pluralità delle competenze regionali, suddivise tra direzione regionale salute, competente per gli aspetti veterinari, nei rapporti con il Ministero Salute e l’Istituto Zooprofilattico, nonché nel coordinamento delle varie ASL, la direzione regionale agricoltura, cui spetta il coordinamento dell’attività venatoria e di controllo faunistico attraverso le interlocuzioni con gli Ambiti Territoriali di Caccia e la direzione regionale ambiente, cui spetta il coordinamento dell’attività di controllo nelle aree protette. Vi sono, inoltre, i Gruppi Operativi Territoriali, istituiti con D.G.R. n. 65/2024, con funzioni operative a livello territoriale per l’eradicazione della PSA e del contenimento delle popolazioni di cinghiale. La pluralità di strutture coinvolte rende inoltre difficile assicurare un’efficace interlocuzione con le autorità centrali, ed in particolare con il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana e la competente Direzione del Ministero della Salute.

Questa frammentazione delle competenze rende necessario, dunque, attivare una struttura commissariale che assicuri il coordinamento centralizzato delle strutture competente, assicurando che l’attuazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti raggiunga gli obiettivi previsti. Grazie ad una raccolta dei dati centralizzata e sistematica, la presenza di una struttura di coordinamento consentirà di verificare l’efficacia dell’azione delle varie strutture, attivando le necessarie sinergie per modificare la strategia in funzione dei risultati raggiunti.

Per il Commissario straordinario, la cui nomina spetta al Presidente della Regione e la durata in carica è di tre anni eventualmente rinnovabili, è attribuita un’indennità corrispondente al 30 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione definita, ai sensi dell’articolo 1 della l.r. n. 4/2013, in euro 13.800,00. Pertanto, aggiungendo al costo mensile pari a 4.140 euro gli oneri riflessi e gli oneri fiscali, l’onere a carico della Regione è stato stimato in euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”***Articolo 12 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile” e successive modificazioni)**

L'articolo in oggetto modifica la l.r. n. 2/2014, stabilendo l'istituzione del “Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile”, allo scopo di concedere contributi finalizzati all'integrale rimborso di tutte le spese mediche e sanitarie sostenute dai volontari, che abbiano subito infortuni nell'espletamento dell'attività di protezione civile, per la loro cura e il loro pieno recupero psico-fisico. Le somme stanziare rappresentano un primo accantonamento nel bilancio a copertura dei beneficiari indicati, fermo restando che il contributo non può essere assegnato a copertura delle spese integralmente rimborsabili da polizze assicurative. La misura prevista opera nel rispetto di quanto stabilito ai sensi degli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, integrando quanto, in attuazione dell'articolo 12 della l.r. n. 2/2014, è già stabilito all'interno del r.r. n. 9/2015 (Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile)⁷. L'onere è stato quantificato in euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

Articolo 13 (Disposizioni finanziarie varie)

Commi 1 e 2: si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa di parte corrente per la promozione di spettacoli ed eventi all'interno dei comprensori residenziali di proprietà delle ATER, con uno stanziamento quantificato in euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Le risorse predette operano quale limite all'autorizzazione di spesa per avviare azioni di valorizzazione dei comprensori residenziali citati, favorendo, in particolare, la socializzazione tra i residenti e rafforzando il senso di comunità;

Commi da 3 a 5: si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa finalizzata alla copertura delle spese preliminari e necessarie ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Ai sensi della normativa antimafia, infatti, il trasferimento dell'immobile al patrimonio dell'ente territoriale comporta il preliminare soddisfacimento dei soggetti terzi che vantano diritti di credito sul bene confiscato, sia che siano sorti prima del sequestro e accertati dall'Autorità giudiziaria e sia che siano sorti in costanza di amministrazione giudiziaria e gestione post confisca definitiva. Al riguardo, come da apposite interlocuzioni avvenute nel corso del 2024 con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (in particolare, nota RL di aprile 2024 e nota ANBSC di maggio 2024), la Regione sta provvedendo all'acquisizione di un'immobile sito nel comune di Fiano Romano (RM), denominato “Castello Bracci”, al fine di destinarlo alla realizzazione di una struttura residenziale (area salute mentale). Gli oneri specificatamente previsti ammontano a complessivi 340 mila (come rappresentato nella nota ANBSC di maggio 2024), conseguentemente la quantificazione delle risorse da iscrivere sulla voce di spesa predetta, pari a 500.000,00 euro, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è stata effettuata prudenzialmente, tenendo conto, oltre che della spesa poc'anzi citata e già preordinata, anche di altre situazioni similari che potranno verificarsi.

Comma 6: si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa, a copertura delle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali, nell'ambito delle Missioni di Sistema

⁷ Sulla base dei dati contenuti nella Piattaforma di gestione dell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile e dal software in uso alla Sala Operativa della Direzione competente: numero totale di Organizzazioni iscritte (Associazioni e Gruppi comunali): 565; numero totale di volontari attivi: 21.811; numero totale di attivazioni delle organizzazioni sul territorio regionale dal 1 gennaio 2024 ad oggi: 11.584, di cui 10.117 in occasione della campagna antincendio boschivo, che si apre il 15 giugno e si chiude il 15 ottobre; numero complessivo di volontari attivati: 35.000.

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

Regionali. La previsione di spesa segue la Memoria di Giunta n. 4 del 30 maggio 2024 (Diplomazia istituzionale ed economica e Missioni di sistema), nell’ambito della quale le Missioni di Sistema Regionali sono definiti quali strumenti di diplomazia economica finalizzati ad affiancare e completare gli interventi a sostegno dell’internazionalizzazione e la partecipazione da parte della Regione a eventi fieristici in Italia e all’estero. Nel rispetto della D.G.R. n. 647/2023 (Modifiche alle “Disposizioni di attuazione dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 – Disciplina delle spese di missione dei componenti della Giunta regionale” di cui alla DGR n. 882/2014), nell’ambito della quale, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. n. 4/2013, si disciplinano i rimborsi spese di missione del Presidente della Regione e degli Assessori, lo stanziamento della voce di spesa obbligatoria relativa alle spese a carattere istituzionale è stata quantificata in euro 100.000,00, a decorrere dall’anno 2025;

Comma 7: si modificano le disposizioni finanziarie di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 della l.r. n. 19/2024, al fine di ricomprendere la copertura delle misure in favore dei consorzi di bonifica (come previste a seguito delle modifiche apportate dalla normativa citata alla l.r. n. 53/1998), nell’ambito del bilancio regionale 2025-2027. La copertura dell’onere, già prevista nell’ambito dello stanziamento della voce di spesa a tal fine preposto, è correlata alle modifiche effettuate dal citato articolo 11 della l.r. n. 19/2024 alla l.r. n. 53/1998, modifiche relative agli interventi svolti in convenzione coi consorzi di bonifica, concernenti le opere idrauliche e le opere e gli impianti pubblici di irrigazione che assolvono a funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali, nonché in riferimento alle altre attività di gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo. Fermo restando che con apposite deliberazioni della Giunta regionale devono essere definiti i criteri e le modalità per l’individuazione delle opere idrauliche da dichiarare di preminente interesse regionale ed i criteri e le modalità con cui la Regione eroga i contributi in favore dei consorzi di bonifica per le spese che gli stessi sostengono in relazione a tali opere, l’onere è stato previsto in ragione delle attuali convenzioni in essere coi consorzi, in particolare ai sensi delle DD.GG.RR. nn. 890/2020 e 839/2023. Al riguardo, infatti, l’attuale base quantitativa è rappresentata dalle deliberazioni del 2020 e del 2023 che sostengono le convenzioni triennali in essere e in scadenza al 31 dicembre 2025, alla quale farà seguito l’attività ricognitiva che porterà alla successiva adozione delle deliberazioni concernenti i nuovi criteri e modalità per l’assegnazione dei contributi regionali. Tema cruciale, al riguardo, è la compilazione – tutt’ora in corso – dei nuovi piani di classifica dei consorzi, ovvero lo strumento tecnico-economico che individua e quantifica i benefici specifici che gli immobili situati all’interno di un comprensorio di bonifica traggono dall’attività consortile, dai quali dipende, conseguentemente, l’autonomia finanziaria dei consorzi stessi. La spesa “storica” delle risorse regionali assegnate ai consorzi, ai sensi delle DD.GG.RR. nn. 890/2020 e 839/2023, è pari a euro 10 milioni annui, sulla base di criteri remunerativi e relativo peso percentuale, quali: la pericolosità idraulica nelle zone di operatività dei Consorzi di bonifica, desunta dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) (peso percentuale 40%); la popolazione residente nelle fasce di pericolosità nell’ambito delle zone di operatività dei Consorzi di bonifica (dati Istat) (peso percentuale 45%); gli impianti idrovori presenti nei Consorzi di bonifica con la valutazione (dati ANBI) dei seguenti fattori: portata massima, superficie servita e potenza elettrica impegnata (peso percentuale 10%); la consistenza dei canali di bonifica nell’ambito delle zone di operatività dei Consorzi di bonifica (Dati ANBI) (peso percentuale 5%). Pertanto, le risorse “aggiuntive” (nel caso specifico pari a 8 milioni per l’anno 2026), sono stanziare prudenzialmente a fronte delle nuove funzioni di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e di miglioramento dei contesti ambientali assolte dalle opere e dagli impianti pubblici di irrigazione, per la quali la Regione provvede all’affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 34 della l.r. n. 53/1998, e in considerazione dei quattro macro consorzi previsti dalla normativa vigente (consorzio “Litorale nord”, consorzio “Etruria

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

Meridionale e Sabina”, consorzio “Lazio Sud Ovest”, consorzio “Lazio sud est” – “Sud di Anagni”, “Conca di Sora”, “Valle del Liri”).

Comma 9: si modifica la l.r. n. 47/1998 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio), prevedendo l’istituzione di un’apposita voce di spesa in conto capitale per le attività relative al sistema statistico regionale. L’onere quantificato per spese di software è pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027;

Comma 10: si dispone l’istituzione di un’apposita voce di spesa sulla quale stanziare le risorse occorrenti a garantire l’affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività connesse con l’aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale di cui alla D.G.R. n. 797/2024. Le risorse, pari a euro 400 mila per ciascuna annualità 2025 e 2026, sono state quantificate in previsione delle attività che dovranno essere svolte relative alla revisione del Piano, all’analisi di eventuali integrazioni, alla verifica delle mappature e aree dei comuni individuati, al confronto e analisi del Piano con gli stakeholder identificati, all’analisi di complementarità con incentivi, aiuti di Stato e possibili strumenti su fondi UE e nazionali, al supporto alle strutture regionali per l’adozione della ZLS. L’onere, pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, è stato quantificato stimando un costo medio per giornata uomo pari a euro 400 per 200 giorni lavorativi all’anno.

Come già evidenziato, dall’articolo 3 e dall’articolo 13, comma 8, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

La copertura degli oneri finanziari è di seguito rappresentata:

intervento		tit. spesa	oneri finanziari			
art.	oggetto		2025	2026	2027	
art. 2	Misure per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	1	€ 123.700.000,00	€ 123.700.000,00	-	nuove e maggiori entrate
art. 4	AT programmazione regionale unitaria - parte corrente	1	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 600.000,00	fondi speciali corrente
art. 4	AT programmazione regionale unitaria - parte in c/capitale	2	€ 700.000,00	€ 300.000,00	-	fondi speciali c/capitale
art. 5	Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale	1	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	fondi speciali corrente
art. 6	Programma straordinario regionale di investimenti pubblici	2	€ 2.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	fondi speciali c/capitale
art. 7	Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente	1	€ 100.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	fondi speciali corrente
art. 7	Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale	2	€ 900.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	fondi speciali c/capitale
art. 8	Modifiche alla l.r. n. 2/1995 - Competenze Arsial in materia di domini collettivi	1	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	fondi speciali corrente

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2025"

intervento		tit. spesa	oneri finanziari			
art.	oggetto		2025	2026	2027	
art. 8	Modifiche alla l.r. n. 2/1995 - Competenze Arsiat in materia di domini collettivi	2	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 100.000,00	fondi speciali c/capitale
art. 9	Modifiche alla l.r. n. 1/1986 - Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico	1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	fondi speciali corrente
art. 10	Modifiche alla 39/2002 e alla l.r. n. 2/1995 - vivaistica forestale	2	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-	risorse statali
art. 11	Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica	1	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	fondi speciali corrente
art. 12	Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile	1	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	fondi speciali corrente
art. 13, cc. 1-2	Disp. varie - Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER	1	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	fondi speciali corrente
art. 13, cc. 3-5	Disp. varie - Spese preliminari per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata	1	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	fondi speciali corrente
art. 13, c. 6	Disp. varie - Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali	1	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	fondi speciali corrente
art. 13 c. 7	Disp. varie - Modifica della l.r. n. 53/1998 in materia di consorzi di bonifica	2	-	€ 18.000.000,00	-	risorse già stanziati in bilancio
art. 13 c. 9	Disp. varie - Modifica della l.r. n. 42/1997 - Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale – parte in conto capitale	2	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	fondi speciali c/capitale
art. 13 c. 10	Disp. varie - Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per le l'aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale	1	€ 400.000,00	€ 400.000,00	-	fondi speciali corrente
Totale			€ 131.600.000,00	€ 152.400.000,00	€ 9.500.000,00	

Raggruppando le tipologie di copertura come sopra evidenziate:

coperture	2025	2026	2027
fondo speciale corrente	€ 3.970.000,00	€ 4.170.000,00	€ 3.570.000,00
fondo speciale in c/capitale	€ 3.780.000,00	€ 6.380.000,00	€ 5.930.000,00
nuove e maggiori entrate	€ 123.700.000,00	€ 123.700.000,00	-
risorse statali	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
risorse già stanziati nel bilancio	-	€ 18.000.000,00	-

Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2025”

<i>coperture</i>	2025	2026	2027
totale	€ 131.600.000,00	€ 152.400.000,00	€ 9.500.000,00

Al riguardo, si precisa che l'utilizzo dei fondi speciali svolge la funzione di garantire una trasparente rappresentazione dell'operazione di bilancio in corso, indicando i correlati aspetti della variazione in aumento ed in riduzione, a seguito dell'intervento previsto dalla norma di riferimento.

Per quel che concerne l'utilizzo delle “risorse statali”, si fa riferimento alle risorse con vincolo di destinazione assegnate dallo Stato a valere sul fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale di cui al d.lgs. n. 38/2018, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 530, della legge n. 234/2021 (capitolo di spesa in conto capitale del bilancio dello Stato n. 8013 - PG 01, denominato “Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale”).⁸ Tali risorse, complessivamente preposte alla copertura del programma forestale regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni programmatiche di cui alla D.G.R. n. 788/2024, sono iscritte sul capitolo di spesa U0000E24108, di cui al programma 05 della missione 09⁹.

Infine, come già evidenziato, dall'articolo 3 e dell'articolo 13, comma 8, della PL non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, alla copertura finanziaria degli oneri della PL di stabilità 2025 si provvede come sinteticamente rappresentato negli schemi di riepilogo.

Tabella A

<i>ONERI</i>	2025	2026	2027	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 131.600.000,00	€ 152.400.000,00	€ 9.500.000,00	€ 293.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 127.670.000,00	€ 127.870.000,00	€ 3.570.000,00	€ 259.110.000,00
<i>di cui parte in c/capitale</i>	€ 3.930.000,00	€ 24.530.000,00	€ 5.930.000,00	€ 34.390.000,00

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	2025	2026	2027	<i>Totale 2025-2027</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 131.600.000,00	€ 152.400.000,00	€ 9.500.000,00	€ 293.500.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	€ 127.670.000,00	€ 127.870.000,00	€ 3.570.000,00	€ 259.110.000,00

⁸ Ai sensi del comma 530 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, “*al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032*”.

⁹ La D.G.R. n. 788/2024, per l'attuazione delle attività ricomprese nelle azioni di cui alla strategia nazionale forestale, destina complessivamente euro 3,6 milioni, con relativa assegnazione all'Agenzia Arsiat. Sulla base della programmazione della spesa effettuata dalla struttura regionale competente, tali risorse sono ripartite in euro 280 mila per l'anno 2024 ed euro 1,66 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026.

Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2025"

<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 3.970.000,00	€ 4.170.000,00	€ 3.570.000,00	€ 11.710.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	€ 123.700.000,00	€ 123.700.000,00	-	€ 247.400.000,00
di cui parte in conto capitale	€ 3.930.000,00	€ 24.530.000,00	€ 5.930.000,00	€ 34.390.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	€ 3.780.000,00	€ 6.380.000,00	€ 5.930.000,00	€ 16.090.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	€ 18.000.000,00	-	€ 18.000.000,00
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Fondi comunitari o altre assegnazioni	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-	€ 300.000,00
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

MARCO MARAFINI



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL PRESIDENTE
(Francesco Rocca)